SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 gennaio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 1992, n. **548**.

Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2, lettera *p)*, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973), 2 aprile 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 15 aprile 1977) e 10 novembre 1988, n. 513 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1988), che disciplinano le procedure semplificate di accertamento in materia doganale;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, n. 324 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1987) recante estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative alle merci spedite all'estero, adottato in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ritenuta la necessità di integrare e riordinare in un unico testo la disciplina di cui ai predetti decreti ministeriali con le norme necessarie per consentire la pratica attuazione del disposto normativo di cui ai citati articoli del decreto legislativo n. 374/1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4273 dell'11 dicembre 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento concernente:

PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE

Capo I

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO

Art. 1.

Imprese industriali, commerciali ed agricole

1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate alle imprese industriali, commerciali ed agricole, sia pubbliche che private:

a) che, in relazione all'attività esercitata, effettuino abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l'estero, anche con carattere discontinuo, comprese quelle limitate a determinati periodi dell'anno;

b) la cui organizzazione e contabilità aziendale possano assicurare un efficace controllo sulle operazioni doganali compiute e sull'osservanza dei divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione di merci e delle altre disposizioni che regolano le destinazioni doganali da conferire. In particolare, dovranno essere predisposte apposite scritture aziendali che consentano di individuare la movimentazione delle merci con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale;

c) alle quali non siano state inflitte negli ultimi tre anni, per infrazioni in materia fiscale ovvero alle norme che disciplinano gli scambi con l'estero, sanzioni superiori alla pena pecuniaria di lire trenta milioni;

d) che dichiarino di essere disposte a prestare, in relazione alle destinazioni doganali da conferire alle merci, e salvo quanto previsto dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una garanzia globale, nella misura fissata dal ricevitore della dogana tenendo conto della presumibile entità dei diritti doganali da garantire mensilmente con riferimento all'ammontare mensile degli stessi relativo al precedente anno. La garanzia deve essere integrata, a pena di decadenza, entro due giorni dalla richiesta della dogana, qualora sia divenuta insufficiente; può altresì essere ridotta, a seguito di circostanziata richiesta del beneficiario, in caso di significative diminuzioni dei diritti da garantire;

e) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di fallimento ne sottoposte a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

f) i cui legali rappresentanti non risultino formalmente imputati per un delitto previsto dalle leggi finanziarie e dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici e valutari, ovvero per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli II, VII e XIII del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni e non siano stati condannati, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti sopramenzionati;

g) alle quali non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 2.

Imprese di spedizione internazionale

1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate alle imprese di spedizione internazionale che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1:

a) risultino iscritte nell'elenco degli esercenti l'attività di spedizione ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442;

b) svolgano prevalentemente attività di spedizione di merci da e per l'estero, in misura tale che l'ammontare del fatturato per ciascun anno dell'ultimo triennio, relativo alle operazioni connesse all'attività di spedizione, ivi comprese quelle ricadenti sotto la previsione normativa di cui all'art. 9, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, costituisca almeno il 51% del volume di affari dell'impresa realizzato nel medesimo periodo;

c) per le merci ammesse alle procedure semplificate concludano il contratto di trasporto e compiano le relative operazioni accessorie ovvero, laddove effettuino le sole operazioni accessorie, siano menzionate nella lettera di vettura internazionale;

d) predispongano sistemi di scritture e di contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed in partenza, con specifico riferimento ai dati identificativi delle merci, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale;

e) dispongano di un apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci, da destinare quale luogo di arrivo o di partenza delle merci stesse oggetto delle operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento.

Art. 3.

Magazzini generali

1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate, per le merci oggetto del deposito, ai magazzini generali che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, predispongano sistemi di scritture e contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale.

Art. 4

Spedizionieri doganali

1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate agli spedizionieri doganali, nell'ambito della circoscrizione doganale presso la quale sono abilitati al compimento delle operazioni doganali, che in tale loro qualità effettuino frequentemente operazioni doganali nell'interesse di imprese industriali, commerciali ed agricole sempre che, nell'esercizio della loro attività professionale, presentino in dogana le merci di proprietà di tali imprese.

2. Gli spedizionieri doganali, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, lettere *a), b), c), d)* e *g)* devono:

a) risultare iscritti da almeno tre anni nell'albo professonale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

b) non risultare sospesi dall'attività professionale ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in provvedimenti definitivi di sospensione di durata superiore ai trenta giorni;

c) esercitare l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato;

d) predisporre sistemi di scrittura e contabilità che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale;

e) disporre di uffici idonei alla gestione ed alla conservazione dei dati relativi alle operazioni doganali effettuate in procedura semplificata di accertamento;

f) disporre di una apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci da destinare quale luogo di arrivo o di partenza delle merci stesse oggetto delle operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento.

Art. 5.

Corrieri aerei internazionali

1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate ai corrieri aerei internazionali che svolgano frequentemente il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione di corrispondenza epistolare, campioni, colli e pacchi postali e che in tale loro qualità assumano l'incarico di svolgere, oltre ai cennati servizi, anche le operazioni accessorie, ivi comprese quelle di natura doganale, sempre che, nell'esercizio della loro attività professionale, presentino in dogana nell'interesse delle imprese industriali, commerciali ed agricole le merci di proprietà di tali imprese.

2. I corrieri aerei internazionali, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, devono:

a) risultare iscritti nel registro delle imprese tenuto presso la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

b) essere muniti della prescritta autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il trasporto dei colli e pacchi;

c) fare parte di un raggruppamento internazionale di società, con organizzazione e gestione integrata, le cui dimensioni possano farlo considerare un corriere aereo internazionale;

d) predisporre sistemi di scritture e di contabilità aziendali che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed in partenza con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale;

e) disporre, in via continuativa ed esclusiva, di una installazione fissa completa di uffici, aree, infrastrutture ed attrezzature finalizzate al compimento della specifica attività di arrivo e partenza delle merci.

Art. 6.

Rilascio, revoca e decadenza delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale sono rilasciate dal direttore centrale dei servizi doganali.

2. I soggetti richiedenti sono tenuti a corredare l'istanza con i documenti necessari a dimostrare la qualità imprenditoriale o professionale, nonché a fornire ogni altro documento richiesto dall'amministrazione ai fini dell'istruttoria dell'istanza stessa ed a sottoporsi alle eventuali verifiche amministrative e contabili preventive che fossero ritenute necessarie dalla predetta amministrazione.

3. Il direttore centrale dei servizi doganali può rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, quando non vengano rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Con provvedimento di carattere generale possono essere escluse dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza. Può essere, altresì, disposta, in ogni singola autorizzazione, con espressa motivazione, l'esclusione dal beneficio di determinate merci per l'insussistenza di specifici requisiti oggettivi da parte dei soggetti richiedenti, ovvero possono essere prescritte per determinate merci l'osservanza di particolari cautele.

4. I soggetti autorizzati che per un anno non usufruiscano dell'autorizzazione ministeriale decadono dalla facoltà di operare in dogana con procedure semplificate di accertamento. Tali soggetti possono ottenere una nuova autorizzazione, purché dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento.

5. L'autorizzazione non esime il soggetto autorizzato dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.

Art. 7.

Contenuto delle autorizzazioni

1. Nelle autorizzazioni devono risultare:

a) le destinazioni doganali per le quali è accordata la procedura semplificata;

b) la denominazione commerciale delle merci che formano oggetto di ciascuna delle destinazioni doganali predette;

c) gli uffici doganali competenti ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata;

d) i luoghi ove il soggetto beneficiario intende ricevere o spedire le merci; tali luoghi non possono essere situati negli spazi doganali, salvo quanto previsto nel successivo comma 4;

e) i mezzi e le modalità per il suggellamento dei colli, dei contenitori e dei veicoli relativi alle merci da spedire, nonché gli eventuali altri mezzi di identificazione ritenuti idonei dalla amministrazione, nonché l'indicazione delle merci per le quali viene consentito l'esonero dal suggellamento stesso, se trattasi di merci alla rinfusa o di massa, di facile riconoscimento e di limitata incidenza fiscale o di scarso valore;

f) gli altri eventuali elementi ritenuti necessari ai fini dell'applicazione della procedura semplificata.

2. Nelle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si può prescindere dall'indicazione della denominazione commerciale delle merci, fatte salve le limitazioni e le cautele di cui all'art. 6, comma 3.

3. Alle imprese di spedizione internazionale ed ai corrieri aerei internazionali aventi nel territorio nazionale più sedi stabili ed organizzate può essere rilasciata un'autorizzazione per ciascuna di tali sedi. Si intendono per sedi stabili ed organizzate i luoghi in cui l'impresa ha costituito in via continuativa una installazione fissa completa di uffici, aree, infrastrutture ed attrezzature finalizzate al compimento della propria specifica attività, secondo quanto attestato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. I luoghi di cui al comma 1, lettera *d)*, possono essere situati anche nell'ambito degli spazi doganali degli uffici doganali di confine, di mare ed aeroportuali soltanto quando:

a) le operazioni da eseguirvi con la procedura semplificata di accertamento consistano nell'introduzione o nella estrazione di merci dai depositi doganali esistenti in detti spazi;

b) le operazioni da eseguirvi riguardino merci in arrivo dall'estero o spedite all'estero per via di mare ed il trasporto delle merci stesse da tali luoghi verso l'interno del territorio doganale o dall'interno del territorio doganale verso tali luoghi avvenga mediante tubazioni, nastri trasportatori od altri impianti fissi di trasporto;

c) le operazioni da eseguirvi in procedura semplificata di accertamento, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata ed all'interesse degli operatori economici, non rischino di pregiudicare i compiti di vigilanza e di controllo della amministrazione doganale.

5. Per il trasporto verso l'interno mediante tubazioni di oli minerali greggi ed oli combustibili, destinati alla lavorazione, che siano stati nazionalizzati con la procedura semplificata, si prescinde dall'obbligo dell'accompagnamento con bolletta di cauzione, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dirette ad accertare l'effettiva destinazione ricevuta dalle merci. Tali prescrizioni sono impartite dall'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata ed al medesimo ufficio è affidato anche il compito di verificarne l'osservanza.

6. La disposizione del precedente comma si applica altresì per le operazioni di estrazione di merci dai depositi doganali effettuate ai sensi dell'art. 234 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Capo II

ESECUZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO PER LE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO

Art. 8.

Definizione della procedura e destinazioni doganali

1. La procedura semplificata di accertamento di cui al presente capo consente ai soggetti autorizzati di disporre delle merci provenienti dall'estero, secondo la destinazione doganale prescelta, subito dopo il loro arrivo nei luoghi appositamente designati, prescindendo dalla presentazione delle merci stesse alla dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione doganale.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle seguenti destinazioni doganali:

a) importazione definitiva, compresa la reimportazione di merci temporaneamente esportate;

b) importazione temporanea;

c) deposito.

3. Le destinazioni per l'importazione comprendono anche l'introduzione di merci comunitarie e l'immissione in libera pratica di merci terze.

4. La procedura è applicabile, altresì, alle operazioni doganali relative alle destinazioni dell'importazione definitiva e temporanea aventi per oggetto l'estrazione dai depositi doganali di merci introdotte con analoga procedura anche se le dichiarazioni doganali di estrazione sono intestate a coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali.

5. Nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei internazionali la procedura semplificata non può essere autorizzata per la destinazione doganale dell'importazione temporanea né per la reimportazione di merci temporaneamente esportate.

Art. 9.

Comunicazione degli arrivi e preavviso

1. Al momento dell'arrivo delle merci nei luoghi appositamente designati, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare tale arrivo all'ufficio doganale, per consentire allo stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso.

2. Sempre che il controllo della regolarità delle operazioni non ne risulti inficiato, l'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata doganale può:

a) permettere che la comunicazione di cui al comma 1 sia effettuata quando l'arrivo della merce sia imminente o sia sostituita dalla comunicazione, anche con cadenza settimanale, del programma giornaliero degli arrivi;

b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato degli arrivi, dispensare il titolare dell'autorizzazione, su sua motivata richiesta, dall'obbligo di comunicare all'ufficio doganale ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca qualsiasi informazione dall'ufficio stesso ritenuta necessaria per potere esercitare, all'occorrenza, il proprio diritto di visitare la merce.

3. Nella comunicazione di arrivo, oltre alla descrizione delle merci, deve essere fornita alla dogana l'indicazione dell'identità e della provenienza del mezzo di trasporto. Le modalità da osservare per la comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale.

4. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono comunicare, oltre all'arrivo delle merci, la propria esposizione debitoria al momento dell'arrivo stesso, in modo da consentire alla dogana la verifica della congruità della garanzia prestata. Qualora questa divenga insufficiente, i predetti soggetti sono tenuti ad integrarla entro e non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo delle merci.

5. Qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico, compreso lo scarico dal mezzo di trasporto.

Art. 10.

Adempimenti all'arrivo delle merci

1. Subito dopo l'arrivo delle merci e qualora non risultino manomissioni dei sigilli od altre irregolarità, il titolare dell'autorizzazione, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 9, prende in carico le merci mediante l'iscrizione del documento di scorta in appositi registri aziendali sottoposti a rigoroso rendiconto, distinti per destinazione doganale delle merci stesse, previamente vidimati dall'ufficio doganale ovvero stampati e preautenticati da tipografia autorizzata, subentrando con ciò al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso la dogana.

2. L'iscrizione di cui al primo comma deve essere completata con l'indicazione della data di arrivo delle merci, della destinazione doganale e degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse. Se il registro è tenuto dai soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 l'iscrizione deve contenere anche l'indicazione del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata.

3. La presa in carico delle merci da parte del soggetto autorizzato produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

4. Qualora nel corso delle successive operazioni di manipolazione del carico risultino manomissioni di sigilli od altre irregolarità, ovvero vi siano dubbi circa la conformità delle merci a quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione, ovvero, infine, risultino differenze rispetto ai documenti cauzionali o di trasporto iscritti nei registri aziendali, il medesimo soggetto è tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni ulteriore manipolazione del carico.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci.

6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facoltà di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, è redatto un verbale nel quale vengono descritte le operazioni di accertamento e di controllo eseguite e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sarà allegato al verbale successivamente; in tali ipotesi l'incaricato dell'ufficio provvede anche ad apporre sul documento doganale di scorta le annotazioni di cui al comma 8.

7. I verbali sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è consegnato al soggetto autorizzato, l'altro è trattenuto dall'ufficio doganale per essere allegato alla matrice della dichiarazione doganale di esito di cui all'art. 11. La consegna del verbale attestante la regolarità delle operazioni comporta lo svincolo delle merci.

8. Se le merci arrivate risultano vincolate a bolletta di cauzione o documento assimilato, il soggetto autorizzato è tenuto all'atto dell'arrivo delle merci ad apporre sul documento doganale che ha scortato la merce stessa fino al luogo di destinazione le attestazioni relative alla regolarità del trasporto e gli estremi di iscrizione nel registro di cui al comma 1. Tali annotazioni sono firmate da persona all'uopo designata dal soggetto autorizzato e la cui firma sia stata preventivamente depositata nell'ufficio doganale.

Art. 11.

Dichiarazioni doganali di esito

1. Per le merci prese in carico, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'ufficio doganale competente, entro tre giorni dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, le relative dichiarazioni doganali, singole o globali, corredate di tutti i documenti previsti per la destinazione doganale conferita alle merci, ivi compreso il documento doganale indicato nel comma 8 del precedente art. 10, e di una copia della parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i documenti di scorta relativi alle dichiarazioni medesime. Il numero e la data di iscrizione dei documenti di scorta costituiscono, ai fini doganali, il precedente allibramento delle dichiarazioni.

2. Il periodo di cui al comma 1 è stabilito dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e non può, comunque, eccedere i trentuno giorni.

3. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e modalità delle dichiarazioni globali da presentare ai sensi del comma

4. Le indicazioni che figurano nelle dichiarazioni doganali di esito formano, con le indicazioni che risultano nel registro aziendale di presa in carico, un atto unico ed indivisibile che ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nel predetto registro.

5. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono intestare le dichiarazioni emesse in procedura semplificata di accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale è compiuta, facendo figurare sulle stesse i propri estremi di identificazione, salvo quanto disposto dall'art. 224 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni; debbono inoltre porre a corredo del registro aziendale di presa in carico copia delle dichiarazioni, delle fatture e della documentazione di trasporto.

6. Le dichiarazioni doganali di esito sono registrate dall'ufficio doganale entro il secondo giorno lavorativo successivo alla loro presentazione. Gli estremi di tale registrazione debbono essere riportati, a cura dei soggetti autorizzati, sul registro aziendale di presa in carico in corrispondenza dell'iscrizione delle relative merci. I soggetti stessi sono tenuti a sostituire, entro la fine del periodo successivo, la copia per la dogana del registro aziendale di cui al primo comma, con una copia definitiva, completa delle annotazioni di scarico.

7. Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni doganali sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di pagamento periodico e differito.

8. L'accertamento è eseguito, presso l'ufficio doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di arrivo delle merci; esso diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.

Capo III

ESECUZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO PER LE MERCI DA INVIARE ALL'ESTERO

Art. 12.

Definizione della procedura e destinazioni doganali

1. La procedura semplificata di accertamento di cui al presente capo consente ai soggetti autorizzati di spedire le merci destinate all'estero direttamente dai luoghi appositamente designati prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione della cauzione di cui all'art. 1, lettera *d*, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle seguenti destinazioni doganali:

a) esportazione definitiva, compresa la riesportazione di merci temporaneamente importate;

b) esportazione temporanea;

c) transito.

3. Le destinazioni per l'esportazione comprendono anche la spedizione verso altri Paesi comunitari.

4. La procedura è applicabile, altresì, alle operazioni doganali relative alle predette destinazioni, aventi per oggetto l'estrazione dai depositi doganali di merci introdotte con analoga procedura, anche se le dichiarazioni doganali di estrazione sono intestate a coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali.

5. Nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei internazionali la procedura semplificata non può essere autorizzata per la destinazione doganale dell'esportazione temporanea né per la riesportazione di merci temporaneamente importate.

Art. 13.

Forma e contenuto del documento doganale di scorta delle spedizioni

1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, mediante l'uso di stampati conformi al modello corrispondente al tipo di operazione doganale, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero preautenticati e numerati dagli stabilimenti tipografici produttori, se appositamente autorizzati. Il titolare della procedura è tenuto ad annotare in un apposito registro previdimato dalla dogana il carico e lo scarico, per quantità e per tipo, degli stampati suddetti, dei quali ha l'onere del rendiconto. Sui documenti doganali di cui al presente articolo deve comunque figurare, oltre allo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero all'impronta del timbro stesso prestampata dalla tipografia autorizzata, la sottoscrizione del soggetto titolare della procedura semplificata.

Art. 14.

Comunicazione della spedizione e preavviso

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare l'orario di partenza delle merci all'ufficio doganale, per consentire allo stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso.

2. Sempre che il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata doganale può:

a) permettere che la comunicazione di cui al comma 1 sia effettuata quando la partenza della merce sia imminente o sia sostituita dalla comunicazione, anche con cadenza settimanale, del programma giornaliero delle partenze;

b) in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato delle partenze, dispensare il titolare dell'autorizzazione su sua motivata richiesta, dall'obbligo di comunicare all ufficio doganale ogni partenza delle merci, a condizione che egli fornisca qualsiasi informazione dallo stesso ufficio ritenuta necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il proprio diritto di visitare le merci.

3. Le modalità da osservare per la comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale.

4. Qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla spedizione.

Art. 15.

Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale

1. Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci la dichiarazione doganale è iscritta in apposito registro sottoposto a rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, in un registro o modulo continuo predisposti dal soggetto autorizzato anche con sistemi informatici, purché previamente vidimati dall'ufficio stesso o preautenticati da tipografia autorizzata.

2. L'iscrizione della dichiarazione doganale nei registri di cui al comma 1 produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sulla dichiarazione doganale che scorta le singole spedizioni.

4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a suggellare i colli, i contenitori o i veicoli relativi alle merci da spedire, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera *e)* del presente regolamento. Le disposizioni per il suggellamento sono precisate nell'autorizzazione. I mezzi di suggellamento, quelli di identificazione ovvero l'esonero dal suggellamento vanno indicati sui documenti doganali che scortano le singole spedizioni.

5. Il titolare dell'autorizzazione, inoltre, deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione e eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci.

6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facoltà di intervento all'atto della partenza delle merci, è redatto un verbale nel quale vengono descritti gli adempimenti eseguiti e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sarà allegato al verbale successivamente. Il verbale è redatto in duplice esemplare, di cui uno è consegnato al soggetto autorizzato.

Art. 16.

Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale semplificata

1. Le merci possono essere avviate all'estero scortate da un documento commerciale, amministrativo o di trasporto, valido come documento doganale emesso sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

2. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e contenuto del documento di scorta delle spedizioni di cui al comma 1.

3. Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci il documento di scorta e iscritto in apposito registro aziendale o modulo continuo predisposto dal soggetto autorizzato anche con sistemi informatici, previamente vidimato dall'ufficio doganale ovvero stampato o preautenticato da tipografia autorizzata.

4. L'iscrizione nel registro aziendale deve essere completata con l'indicazione della data di spedizione delle merci, della destinazione doganale, degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse, degli estremi del documento di scorta, nonché, ove necessario, l'indicazione delle generalità del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata.

5. Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sul documento di scorta delle singole spedizioni, copia del quale deve essere allegata al registro.

6. L'iscrizione del documento di scorta nel registro aziendale produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

7. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento.

Art. 17.

Dichiarazioni doganali di esito

1. Per le merci rispettivamente spedite con la procedura di cui agli articoli 15 e 16, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare, entro tre giorni dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, gli esemplari delle dichiarazioni doganali singole emesse di pertinenza dell'ufficio doganale, ovvero le dichiarazioni complementari, singole o globali, corredate di tutti i documenti richiesti per la destinazione doganale conferita alle merci. Le dichiarazioni complementari debbono essere corredate anche di copia della parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i documenti di scorta cui si riferiscono.

2. Il periodo di cui al comma 1 è stabilito dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e non può, comunque, eccedere i trentuno giorni.

3. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e modalità delle dichiarazioni complementari, singole o globali, di cui al comma 1.

4. Le indicazioni che figurano nelle dichiarazioni complementari formano, con le indicazioni che risultano sui relativi documenti di scorta delle spedizioni, un atto unico ed indivisibile che ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione dei suddetti documenti nel registro aziendale. Gli estremi di registrazione di tali dichiarazioni debbono essere riportati nel registro aziendale di cui all'art. 16 in corrispondenza delle spedizioni cui si riferiscono.

5. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono intestare le dichiarazioni emesse in procedura semplificata di accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale è compiuta, facendo figurare sulle stesse i propri estremi di identificazione; debbono inoltre porre a corredo del registro aziendale di cui all'art. 16 copia delle dichiarazioni complementari.

6. Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni doganali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11, comma 7.

7. L'accertamento e eseguito, presso l'ufficio doganale, attraverso l'esame delle dichiarazioni doganali, singole o complementari, e della relativa documentazione, salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di spedizione delle merci; esso diventa definitivo alla data della annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18.

Controlli e riscontri tecnici saltuari

1. Fatti salvi i controlli integrati di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, l'ufficio doganale procede saltuariamente, con cadenza almeno annuale, a controlli a campione delle scritture e delle contabilità aziendali del soggetto autorizzato e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale è stata

effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia, acquisibile nel corso di ispezioni documentali, verificazioni o ricerche, con le dichiarazioni presentate; inoltre, esegue riscontri tecnici saltuari presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali sono state compiute le operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte o spedite.

2. Se dai predetti controlli e riscontri tecnici emergono difformità rispetto alle dichiarazioni l'ufficio doganale procede alla revisione dell'accertamento ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 374 dell'8 novembre 1990, fatta salva comunque la possibilità di revoca dell'autorizzazione alle procedure semplificate, prevista nel terzo comma dell'art. 6.

3. Per l'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi 1 e 2, i funzionari delegati si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 19.

Servizio di riscontro

1. Le merci ammesse alle procedure semplificate di accertamento non sono soggette, nei luoghi di arrivo e di spedizione e alle porte dei depositi doganali, al riscontro sommario ed esterno di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Restano ferme le disposizioni concernenti le attestazioni di uscita dal territorio doganale da apporsi, all'atto dell'attraversamento della linea doganale o dell'imbarco su navi ed aeromobili, sui documenti doganali relativi alle merci spedite all'estero.

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 3 luglio 1973, 2 aprile 1977 e 26 giugno 1987, n. 324, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 187 del 23 luglio 1973, n. 102 del 15 aprile 1977 e n. 179 del 3 agosto 1987, nonché le altre disposizioni non compatibili col presente regolamento.

2. Restano valide le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento concesse sulla base dei decreti indicati nel comma 1 alla cui disciplina i soggetti autorizzati possono attenersi per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro tale termine, i soggetti autorizzati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 51

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *p)*, della legge n. 349/1989 è il seguente:

«1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-o) (*omissis*);

p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei

confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonché delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'art. 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate:

1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione;

2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilità aziendali;

3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresì la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'art. 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973».

— Il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente:

«Art. 12 (*Procedure semplificate di accertamento per merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati*). — 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attività è alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.

2. L'amministrazione può rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero può prescrivere per determinate merci la osservanza di particolari cautele.

3. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.

4. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento:

a) importazione definitiva;

b) importazione temporanea;

c) introduzione in magazzino doganale;

d) reimportazione.

5. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attività professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprietà di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilità e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 9 dell'art. 13; lo stesso decreto dovrà altresì prescrivere i requisiti di idoneità dei luoghi di arrivo delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilità dei beneficiari. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari».

«Art. 13 (*Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci provenienti dall'estero*). — 1. All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, il titolare dell'autorizzazione può procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identità e l'integrità dei colli, dei contenitori o dei veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarità, ovvero vi siano dubbi circa la conformità delle merci a quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione, ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni manipolazione del carico. In caso diverso, il titolare dell'autorizzazione prende in carico la merce mediante l'iscrizione nelle proprie scritture o mediante altra formalità riconosciuta equivalente dall'amministrazione, subentrando con ciò al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso l'ufficio doganale.

2. La presa in carico della merce produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'ufficio di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico.

4. Per le merci prese in carico il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare, anche mediante sistemi telematici, la dichiarazione doganale, singola o globale, nonché ogni altro elemento necessario per l'accertamento. Le modalità, le cautele ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni doganali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 9.

5. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. L'accertamento è eseguito sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'eventuale intervento dell'ufficio all'atto dell'arrivo delle merci oggetto dell'operazione doganale, ovvero attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo.

7. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonché esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte.

8. Il costo del servizio per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilità è posto a carico del titolare dell'autorizzazione.

9. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunità europee».

«Art. 14 (*Procedure semplificate di accertamento per merci da inviare all'estero - Soggetti autorizzati*). — 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole che effettuano frequenti spedizioni all'estero di merci in esportazione, anche temporanea, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione di idonea cauzione, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attività professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprietà di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilità e degli

altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 8 dell'art. 15: lo stesso decreto dovrà altresì prescrivere i requisiti di idoneità dei luoghi di spedizione delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilità dei beneficiari. Nelle operazioni compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari».

Art. 15 (*Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci da inviare all'estero*). — 1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dal soggetto abilitato, mediante l'uso dei modelli, a rigoroso rendiconto, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero stampati e preautenticati presso stabilimenti tipografici appositamente autorizzati. Su tali modelli il soggetto abilitato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, qualora l'impronta del timbro stesso non sia stata già prestampata dalla tipografia autorizzata. Al momento della partenza delle merci la dichiarazione è iscritta in apposito registro, a rigoroso rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, direttamente dal soggetto beneficiario, anche in forma meccanizzata, purché previamente vidimato dall'ufficio stesso o preautenticato da tipografia autorizzata: la dichiarazione vale quale documento doganale emesso sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il più breve tempo possibile all'ufficio doganale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

2. L'iscrizione della dichiarazione nei registri predetti produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'ufficio di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla partenza.

4. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

5. Quando l'ufficio non si è avvalso della facoltà di intervenire all'atto della partenza delle merci, l'accertamento è eseguito attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo.

6. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonché esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite.

7. Per l'effettuazione dei controlli predetti si osservano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 13.

8. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunità europee».

«Art. 16 (*Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione*), comma 2. — Il Ministro delle finanze può altresì consentire, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 14, comma 1, che le merci oggetto di operazioni di esportazione o di riesportazione siano avviate all'estero accompagnate da documento amministrativo, commerciale o di trasporto e che le operazioni stesse effettuate in un determinato intervallo di tempo formino oggetto di dichiarazione globale».

— La direttiva n. 79/695/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 205 del 13 agosto 1979. Le rettifiche alla direttiva predetta sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) regime generale; 2) regimi particolari [ossia: *a)* dispensa dalla dichiarazione scritta; *b)* dichiarazioni globali, periodiche o riepilogative; *c)* svincolo delle merci prima della presentazione della dichiarazione ad essa relativa; *d)* sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati; *e)* tassazione delle spedizioni composite].

— La direttiva n. 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 79/695/CEE del consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 28 del 5 febbraio 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di immissione in libera pratica [ossia: *a)* indicazione della dichiarazione; *b)* documenti da allegare alla dichiarazione; *c)* esame delle merci e prelievi di campioni effettuati preliminarmente al deposito della dichiarazione; *d)* dichiarazioni incomplete]; 2) verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica [ossia: *a)* verifica dei documenti; *b)* visita delle merci; *c)* prelievo di campioni; *d)* attestazione del servizio doganale]; 3) sorte delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica [ossia: *a)* svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica; *b)* abbandono delle merci; *c)* distruzione delle merci].

— La direttiva n. 81/177/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1981. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) procedura generale; 2) procedure semplificate [ossia: *a)* dispensa dalla dichiarazione scritta; *b)* dichiarazioni globali periodiche o riepilogative; *c)* concessione dell'autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta; *d)* sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati].

— La direttiva n. 82/347/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 81/177/CEE del consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 7 giugno 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di esportazione; 2) la verifica della dichiarazione di esportazione [ossia: *a)* verifica dei documenti; *b)* visita delle merci; *c)* prelievo di campioni; *d)* attestazione del servizio doganale]; 3) autorizzazione all'esportazione delle merci.

— Il D.M. 3 luglio 1973, concernente «Procedure semplificate di accertamento in materia doganale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 23 luglio 1973.

— Il D.M. 2 aprile 1977, concernente «Procedure semplificate di accertamento in materia doganale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 15 aprile 1977.

— Il D.M. 10 novembre 1988, n. 513, concernente «Procedure semplificate di accertamento in materia doganale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1988.

— Il D.M. 26 giugno 1987, n. 324, concernente «Estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative a merci spedite all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.

Note all'art. 1:

— L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 90 (*Esonero dall'obbligo di prestare cauzione*). — L'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formino oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi detto obbligo è previsto.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso».

— Il titolo II del libro secondo del codice penale si occupa «Dei delitti contro la pubblica amministrazione».

— Il titolo VII del libro secondo del medesimo codice penale si occupa «Dei delitti contro la fede pubblica».

— Il titolo XIII del libro secondo del ripetuto codice penale si occupa «Dei delitti contro il patrimonio».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia».

Note all'art. 2:

— La legge n. 1442/1941 reca: «Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri».

— Il testo dell'art. 9, primo comma, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è così formulato:

«Art. 9 *(Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).* — Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

1)-3) *(omissis);*

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69: i servizi relativi alle operazioni doganali».

Note all'art. 4:

— La legge n. 1612/1960 reca: «Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali».

— L'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 53 *(Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali).* — Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:

a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;

b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere *c)* e *d).*

Nei casi di cui alla lettera *a)*, la sospensione è disposta su proposta del capo della dogana ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma può essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera *b)*, la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorità giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto.

È sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lettera *b)* del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura.

Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali è adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma.

Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza».

Nota all'art. 7:

— L'art. 234 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 234 *(Estrazione di merci dai magazzini doganali privati).* — La procedura di cui agli articoli 232 e 233 è applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da magazzini doganali privati, compresi quelli gestiti in regime di magazzini generali, quando nei magazzini medesimi è consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera *c)*».

Nota all'art. 10:

— L'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 36 *(Presupposto dell'obbligazione tributaria).* — Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione.

Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresì non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale.

Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere *c)* e *d)* rispettivamente dagli articoli 163 e 762 del codice medesimo.

Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'art. 338, primo comma.

Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si è verificato ovvero, se non è possibile stabilire tale momento, quando il fatto è stato accertato».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente: «Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per la presentazione della dichiarazione semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunità europee».

— Il testo dell'art. 224 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con R.D. n. 65/1896 e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 224 *(Dichiarazione e visita).* — Per la immissione delle merci nei magazzini doganali deve essere presentata la *dichiarazione per introduzione in deposito* indicando la specie del deposito che si richiede.

Per le merci da depositarsi nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprietà privata, il dichiarante dev'essere lo stesso titolare del deposito; le dichiarazioni debbono indicare il numero e la lettera che distinguono i magazzini, e per ogni magazzino e per ogni partita di colli di diversa specie o contenenti diversa qualità di merci, dev'essere presentata separata dichiarazione. Eseguita la visita le merci devono essere subito trasportate nel deposito.

Il capo della dogana può anche permettere che la visita si compia presso i magazzini dati in affitto o presso quelli di proprietà privata. In questi casi le merci devono essere tenute sotto la continua vigilanza degli agenti fintantoché non siano visitate ed immesse nei magazzini.

Nella visita dei colli contenenti una sola qualità di merce tassata in base al *peso netto reale*, dichiarati per il deposito sotto diretta custodia della dogana, quando in applicazione dell'art. 29 sia stato dichiarato il solo peso lordo, l'accertamento della quantità della merce e l'indicazione di essa nel risultato della visita possono pure limitarsi al peso lordo.

Il bollo ai colli prescritto dall'art. 47 della legge si applica appena compiuta la visita.

Gli agenti che assistono alla introduzione delle merci nei magazzini doganali devono, ad operazione compiuta, apporre corrispondente attestazione nelle dichiarazioni».

Nota all'art. 15:

— Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 10.

Note all'art. 16:

— Per l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 11.

— Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 10.

Nota all'art. 17:

— Per l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 11.

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente:

«Art. 21 *(Controlli integrati)*. — 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con l'estero, stabilisce le norme necessarie per coordinare le attività di controllo degli uffici doganali, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle operazioni di revisione dell'accertamento, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà stabilire, altresì, criteri e modalità per regolare i rapporti del dipartimento e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti, senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 6, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105».

— Il testo dell'art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente:

«Art. 11 *(Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici)*. — 1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il limite di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale.

3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione.

4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva.

7. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate.

9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne sarà data comunicazione ai competenti uffici».

— Il testo dell'art. 52, commi dal 4 al 10, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è il seguente:

«Art. 52 *(Accessi, ispezioni e verifiche)*. — Commi dal primo al terzo *(Omissis)*.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati: gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma».

Nota all'art. 19:

— L'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 21 (*Servizio di riscontro*). — Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.

Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro.

Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'art. 11, lettera *d)*, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo».

Nota all'art. 20:

— Per i DD.MM. 3 luglio 1973, 2 aprile 1977 e 26 giugno 1987 si veda in nota alle premesse.

93G0030

DECRETO 11 dicembre 1992, n. 549.

Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 commi 1-*septies* e 1-*octies*, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, avente ad oggetto la costituzione, tra gli spedizionieri iscritti all'albo da almeno tre anni, di società di assistenza doganale, denominate CAD;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

Ritenuta la necessità di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-*septies*, nonché quelle di cui al comma 1-*octies*;

Visto il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 4278 dell'11 dicembre 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-*sexies* e 1-*septies*, dell'art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

2. I centri di assistenza doganale sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 8, fermi restando i controlli ed i riscontri di cui all'art. 7, comma 4.

3. Lo statuto delle società di cui al comma 1 dovrà essere conforme al modello di statuto allegato al presente regolamento.

4. E' fatto divieto di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote a soggetti che non abbiano i requisiti necessari per costituire i CAD. È fatto, inoltre, divieto di affidare a soggetti estranei alla società qualsiasi facoltà ad essa demandata dalle disposizioni in materia o dallo statuto.

Art. 2.

1. L'autorizzazione del Ministro delle finanze, prevista dall'art. 7, comma 1-*septies*, della legge n. 66/1992, viene concessa alle società di cui all'art. 1, comma 1, previa presentazione al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette della seguente documentazione:

a) atto costitutivo della società con indicazione dei soci, corredata dagli estremi della patente con validità illimitata;

b) statuto della società, predisposto secondo il modello approvato in allegato al presente decreto;

c) certificato di iscrizione della società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) certificazione del consiglio compartimentale competente da cui risulti che tutti i soci sono iscritti all'albo professionale da almeno tre anni e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato e che per i medesimi non ricorre nessuna delle ipotesi da cui possa derivare la sospensione o la revoca della patente a termine dell'art. 53 o 54 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Deve inoltre essere presentata una documentazione rilasciata dalla circoscrizione doganale competente sul territorio ove sono ubicati gli uffici del centro di assistenza doganale da cui risulti, a seguito di apposito sopralluogo, l'effettiva esistenza di una struttura, con appositi locali ed attrezzature, per lo svolgimento dell'attività di assistenza doganale, dotata di sistema di registrazione contabile e presso la quale verranno conservati gli atti. Ogni struttura destinata successivamente all'attività del centro di assistenza doganale dovrà ugualmente essere comunicata alla competente circoscrizione doganale ai fini del prescritto sopralluogo.

3. Concessa l'autorizzazione, la società otterrà dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali il timbro, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale risulti il numero di iscrizione all'albo, la ragione sociale, la sede ed il numero che lo contraddistingue.

4. La firma sulle dichiarazioni doganali ricevute od emesse ai sensi dell'art. 5 o sui documenti di cui all'art. 6, o su ogni altro atto o documento emesso, dovrà essere apposta da un legale rappresentante del centro di assistenza doganale e convalidata dal timbro in dotazione.

Art. 3.

1. Presso la direzione centrale dei servizi doganali del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituito un apposito albo nel quale dovranno essere obbligatoriamente iscritte le società di cui all' art. 1, comma 1, dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze. L'iscrizione comporta l'annotazione degli estremi dell'identificazione della società, del numero di autorizzazione, nonché il codice fiscale e la partita IVA e l'assegnazione di un numero progressivo.

2. L'esercizio dell'attività da parte delle società autorizzate dovrà avere inizio successivamente all'avvenuta iscrizione nell'albo di cui al comma 1.

3. Le società autorizzate di cui all'art. 1, comma 1, svolgono le loro attività nell'ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con società omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

4. La rappresentanza legale può essere concessa esclusivamente ad uno o più soci che operano ciascuno presso le dogane della circoscrizione presso la quale è abilitato ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle leggi doganali.

Art. 4.

1. I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, oltre ai compiti attribuiti agli spedizionieri doganali dal decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori e di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto medesimo.

2. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 che intendano esercitare attività ed adempimenti in qualità di rappresentanti fiscali per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera *a)* del comma 1-*sexies* dell'art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, od in relazione ai compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*septies* del predetto art. 7, devono essere preventivamente abilitati.

3. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 possono essere incaricati di tenere, per conto degli operatori interessati, le scritture e contabilità previste dalle disposizioni comunitarie relative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la movimentazione delle merci, nelle predette zone o depositi.

Art. 5.

1. Gli operatori possono presentare ai centri di assistenza doganale le dichiarazioni volte a dare una delle destinazioni doganali previste dalla normativa in vigore alle merci, al fine di farne asseverare il contenuto previa acquisizione e controllo formale della documentazione commerciale.

2. Le dichiarazioni doganali ricevute o emesse, asseverate dal centro di assistenza doganale, vengono presentate, corredate dalla relativa documentazione, alla dogana competente, che le accetta e ne dispone la visita totale o parziale secondo i programmi ed i criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell' art. 8, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3. In caso di dubbi sulla regolarità formale o sulla veridicità dei dati o delle documentazioni esibiti per essere asseverati ai sensi dell'art. 4 o del presente articolo i centri di assistenza doganale non procedono alla asseverazione e ne specificano sui documenti stessi i motivi.

Art. 6.

1. I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, su richiesta degli operatori interessati, a rilasciare le merci oggetto di operazione doganale assegnandole alla destinazione doganale dichiarata, sempre che venga presentata la documentazione prevista per il compimento della specifica operazione, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) i documenti doganali, di trasporto, commerciali relativi alle merci stesse devono essere iscritti negli appositi registri, previamente muniti del visto dell'autorità doganale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione;

b) deve essere prestata apposita cauzione a garanzia dei diritti e tributi ai quali le merci sono sottoposte;

c) entro due giorni lavorativi i documenti di trasporto e commerciali che accompagnano le merci devono essere consegnati all'ufficio doganale unitamente all'originale del documento emesso e devono essere versati i diritti doganali percepiti o garantiti, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 77 del testo unico delle leggi doganali;

d) deve essere previamente e con congruo anticipo informato l'ufficio doganale, nei casi in cui l'operazione doganale debba essere effettuata presso la sede, lo stabilimento, aree o locali dell'operatore richiedente;

e) devono essere altresì consegnate tutte le documentazioni, originali, in base alle quali è stata consentita la specifica operazione doganale.

2. Qualora nel compimento dell'operazione sorgano dubbi sull'esatta natura della merce, sulla regolarità dei documenti che l'accompagnano, sulla sua quantità e valore rispetto ai documenti doganali, di trasporto o commerciali presentati, l'operazione è sospesa e viene immediatamente informato l'ufficio doganale competente.

3. L'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri registri dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l'accertamento. Gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza doganale negli appositi registri di cui alla lettera *a)*.

4. I centri di assistenza doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere.

Art. 7.

1. I centri di assistenza doganale sono dotati, dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, di un libro repertorio vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 4 e 5.

2. I centri di assistenza doganale sono tenuti a conservare per almeno cinque anni gli atti e i documenti riguardanti la loro attività con l'osservanza delle modalità stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

3. I centri di assistenza doganale sono tenuti a fornire, su richiesta dei funzionari dell'Amministrazione doganale, dati ed elementi in loro possesso rilevabili da registri, atti o documenti, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.

4. La direzione della circoscrizione doganale può disporre controlli o riscontri sull'attività svolta negli uffici o negli altri luoghi del centro di assistenza doganale, ubicati nel proprio ambito territoriale.

Art. 8.

1. Per accertare la corretta tenuta dei registri in dotazione ai centri di assistenza doganale, la regolarità delle operazioni eseguite, l'adempimento dei prescritti obblighi la vigilanza, anche ispettiva, da esercitare sui centri di assistenza doganale, consiste nel riscontro a scandaglio tra le operazioni risultanti dai registri, dalle scritture e da ogni altra documentazione in possesso dei centri di assistenza doganale e gli atti degli uffici doganali e degli utenti che hanno operato presso detti centri e viene esercitata almeno una volta l'anno.

2. Alla vigilanza di cui al comma 1 procedono gli uffici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette a mezzo di propri funzionari ispettivi.

3. Fermo restando ogni diverso obbligo di legge ove dall'esercizio della vigilanza emergano irregolarità in materie di competenza di altro ufficio finanziario o di altra amministrazione, saranno effettuate formali comunicazioni agli uffici interessati.

Art. 9.

1. Sono escluse dalle procedure di cui all'art. 6 le merci assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, di cui alla lettera *b)* dell'art. 7, comma 1-*septies*, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché quelle il cui valore imponibile superi lire ottantamilioni.

2. Sono altresì esclusi:

a) i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) prodotti ad alta tecnologia di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222;

c) gli oggetti d'arte, da collezione o di antichità.

Art. 10.

1. La società autorizzata che eserciti prima della sua iscrizione nell'albo di cui all'art. 3, è diffidata a sospendere l'esercizio dell'attività dalla direzione generale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette. La mancata osservanza della diffida comporta nei confronti dei soci l'adozione, da parte del competente consiglio compartimentale, del provvedimento di sospensione temporanea dall'albo di cui alla lettera *d)* dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, di quelle fissate dall'art. 6, comma 1, e di quelle di cui all'art. 7, comma 1, il Ministro delle finanze, previa contestazione degli addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della società, dispone la sospensione dall'attività per il periodo di un mese.

3. Salvo le altre più gravi conseguenze di carattere civile e penale il Ministro delle finanze, previa contestazione ed addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della società, dispone la revoca dell' autorizzazione quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi o ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi, richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto la documentazione fornita dall'utente oppure siano stati irregolarmente asseverati dati dichiarazioni o documenti. Nei casi di particolare gravità il Ministro delle finanze dispone la sospensione cautelare dell'autorizzazione.

4. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono comunicati al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

5. Con i provvedimenti vengono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti il regolare svolgimento dell'attività concernente operazioni doganali o altri adempimenti in corso.

6. Restano salvi eventuali altri provvedimenti sanzionatori previsti per i singoli spedizionieri doganali soci del centro a termini della legge professionale 22 dicembre 1960, n. 1612.

Art. 11.

1. Le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti, rese su richiesta dell'utenza, sono assoggettate a corrispettivi inderogabili, determinati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con le procedure di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di violazione di quanto previsto al precedente comma, il consiglio compartimentale competente applica la sanzione di cui all'art. 12, lettere *d)* od *f)*, della legge 22 dicembre 1960, n1612.

Art. 12.

1. In via transitoria, e fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in occasione della costituzione delle societa di cui all'art. 1, comma 1, possono divenire soci anche spedizionieri doganali in possesso del titolo conseguito a termini degli articoli 47 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino essere stati iscritti all'elenco degli spedizionieri doganali di cui all'art. 44 del medesimo testo unico, ininterrottamente da almeno tre anni in qualità di procuratore di spedizioniere doganale libero professionista iscritto all'albo istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

Art. 13.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 50

MODELLO DI STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA O DI SOCIETÀ PER AZIONI COSTITUITA PER SVOLGERE L'ESERCIZIO DI ASSISTENZA DOGANALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1-*SEPTIES* DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1992, N. 66

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1.

1. È costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, commi 1-*septies* e 1-*octies*, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, una società......(indicare il tipo societario: società a responsabilità limitata ovvero società per azioni) con la denominazione «Centro di assistenza doganale...S.r.l. (ovvero S.p.a.)».

2. Possono divenire soci della società esclusivamente spedizionieri doganali aventi i requisiti previsti dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Art. 2.

1. La società ha sede in ...... e può costituire uffici decentrati, nell'ambito di una sola direzione compartimentale delle dogane.

2. La società di cui al precedente comma 1 può collegarsi con società aventi il medesimo oggetto sociale con sede e competenza in altri territori di differenti Direzioni compartimentali delle dogane. Sono comunque fatte salve le norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Le società collegate ai sensi del precedente secondo comma possono costituire gruppi europei di interesse economico (GEIE) previsti dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985 e disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Art. 3.

1. La durata della società è fissata in ....

OGGETTO SOCIALE

Art. 4.

1. La società ha per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale di cui all'art. 7, comma 1-*septies*, della legge 6 febbraio 1992, n. 66 — oltre a quelli attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 1992, n. 82 — secondo il regolamento adottato dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. È compatibile con l'appartenenza alla società unicamente lo svolgimento da parte dei soci dell'attività professionale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, nonché di quella disciplinata dagli articoli 40 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Non sono compatibili, invece, le attività di cui all'art. 7 della citata legge n. 1612.

3. La società, allo scopo di raggiungere i fini dell'oggetto sociale, può per conto degli operatori economici:

a) svolgere i compiti attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992 di cui al precedente comma 1, asseverando i dati acquisiti ed elaborati;

b) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverandone il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale secondo quanto disciplinato dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze indicato al precedente comma 1;

c) assegnare alla destinazione doganale dichiarata le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse di effetto equivalente secondo quanto previsto dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze indicato al precedente comma 1;

d) ogni altro adempimento richiesto dall'utenza previsto dalle leggi in vigore e che non siano in contrasto con le funzioni disciplinate dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

CAPITALE (QUOTE-AZIONI) - SOCI - DOMICILIO DEI SOCI

Art. 5.

1. Il capitale sociale è di Lire ....

(*Nota:* Minimo 100 milioni).

(*Nota:* Se trattasi di società per azioni, aggiungere quanto segue: Il capitale è diviso in numero .... azioni nominative del valore di Lire .... ciascuna).

2. Possono essere soci solo uno o più soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 1.

3. Le quote (*Nota:* Ovvero le azioni) non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al precedente comma e non possono essere cedute in pegno o garanzia.

(*Nota:* Può inserirsi la clausola di prelazione a favore dei soci per i trasferimenti di quote ovvero di azioni).

4. In caso di decesso del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio (c.c. art. 2437) a meno che uno o più soci siano disposti ad accollarsi la quota del defunto e gli altri soci lo consentano. La stessa regola si applica in caso di esproprio delle quote. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto degli eredi di chiedere una valutazione del patrimonio sociale sulla base della determinazione fatta da uno o più terzi da eleggere di comune accordo tra gli eredi e gli amministratori ovvero secondo quanto previsto dagli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile. Gli eredi hanno anche diritto a vendere a terzi, forniti dei requisiti di cui al terzo comma di questo articolo, la quota del socio defunto, salvo che uno o più soci superstiti legalmente si impegnino ad esercitare il diritto di prelazione sulla base di un valore determinato di comune accordo e con le modalità di cui al comma che precede.

Art. 6.

1. Per ogni rapporto con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 7.

1. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso di convocazione deve essere spedito mediante raccomandata a ciascun socio ed a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza (In caso di S.p.a.: l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza).

Art. 9.

1. I soci non possono farsi rappresentare in assemblea che da altri soci.

Art. 10.

1. Il presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti. Nello stesso modo è designato il segretario.

Art. 11.

1. L'assemblea si costituisce e delibera validamente a norma di legge.

2. In mancanza di regolare convocazione l'assemblea si reputa costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se previsto. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

(*Nota 1:* Possono prevedersi maggioranze diverse purché superiori a quelle di legge, se da essa consentita).

(*Nota 2:* Anche per la S.r.l. può prevedersi la seconda convocazione assembleare mantenendo, però, le stesse maggioranze costitutive e deliberative della prima convocazione).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre o da un amministratore unico.

2. Gli amministratori durano in carica per non più di tre anni, e sono rieleggibili.

(*Nota:* Per la S.r.l. può prevedersi che gli amministratori durino in carica per il periodo determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della loro nomina che può essere superiore al triennio).

3. Gli amministratori devono essere soci.

Art. 13.

1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione della società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

(*Nota:* A norma dell'art. 2364, comma 1, n. 4, del codice civile possono riservarsi alla competenza dell'assemblea alcuni poteri attinenti alla gestione della società).

Art. 14.

1. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vice presidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea.

2. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni caso non può comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Art. 15.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente ed in mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o dall'amministratore più anziano di età, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno il presidente o chi ne fa le veci e quando ne sia fatta richiesta da almeno ... amministratori.

3. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni se l'avviso è spedito per telegramma.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16.

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e con le modalità previste dalla delega, o dall'amministratore unico.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza, assenza o impedimento, il vice presidente, ha il potere di agire da solo e può nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni.

3. Gli stessi poteri hanno gli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 17.

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il presidente, oltre due sindaci supplenti.

2. Essi devono essere nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. All'atto della nomina l'assemblea deve determinare la retribuzione annua dei sindaci per l'intera durata del loro ufficio.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
RIPARTIZIONI DEGLI UTILI

Art. 18.

1. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere certificato come prescritto dall'art. 78, comma 3, della legge 413 del 1991.

Art. 19.

1. Gli utili sociali, dopo la riserva di cui all'art. 2428 del codice civile (un ventesimo) vanno distribuiti tra i soci, in proporzione alla quota (ovvero alle azioni) da ciascuno di essi posseduta, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli 2433 e 2433-*bis* del codice civile.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ E LIQUIDAZIONE

Art. 20.

1. Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.

(*Nota:* E' consentito prevedere un regime di ripartizione degli utili non distribuiti, dopo aver detratto il dieci per cento in favore del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali).

DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Art. 21.

1. È obbligatorio e vincolativo per i soci il dovere di fornire all'amministrazione finanziaria ogni dato ed elemento in possesso della società, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.

Art. 22.

1. Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si applica la disciplina di legge.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7, commi 1-*septies* e 1-*octies*, della legge n. 66/1992, è il seguente:

«1-*septies*. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-*sexies* possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-*sexies*, anche i seguenti compiti:

a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci;

b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1-*sexies* per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria.

1-*octies*. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-*septies*, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-*septies* ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 73 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

La legge n. 1612/1960 reca: «Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali».

Il D.Lgs. n. 374/1990 reca: «Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695 CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347 CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie».

— L'art. 78, comma 6, della legge n. 413/1991 è così formulato: «L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio dei centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per la legge n. 1612/1966 si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 7, comma 1-*sexies*, della legge n. 66/1992, è il seguente:

«1-*sexies*. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti:

a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;

b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1- del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;

c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

— Per l'art. 7, comma 1-*septies*, della legge n. 66/1992 si veda in note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 7, comma 1-*septies*, della legge n. 66/1992 si veda in note alle premesse.

— Per gli articoli 53 e 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 12.

Note all'art. 3:

— Il regolamento CEE n. 2137/85, del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/199 del 31 luglio 1985, reca: «Istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)».

Il D.Lgs. n. 240/1991 reca: «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativa all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

— Per l'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 12.

Note all'art. 4:

Il D.M. 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1992, reca: «Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali». Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del predetto decreto è il seguente:

«Art. 2. — 1. La delega con la quale i titolari degli stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa possono conferire agli spedizionieri doganali di cui al comma 1 dell'art. 1 il potere di effettuare, per loro conto, gli adempimenti amministrativi connessi con il regime comunitario di detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti ad accisa, deve essere depositata presso la direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, che ne attesta l'avvenuto deposito e ne rilascia ricevuta; il soggetto delegato deve fare espresso riferimento, nello svolgimento degli adempimenti che è autorizzato a compiere, all'avvenuto deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici, copia della ricevuta.

2. La notifica degli atti relativi agli adempimenti per i quali è stata rilasciata delega può essere effettuata dall'amministrazione, nei modi di rito, anche al soggetto delegato fino a quando il delegante non ne abbia notificato la revoca.

Art. 3. — 1. Gli operatori interessati possono incaricare i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto di tenere e conservare atti e scritture contabili connessi all'applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di controlli qualitativi e quantitativi e di eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci.

2. I titolari delle fabbriche che impiegano alcool etilico per la preparazione di bevande alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza possono conferire, altresì, incarico ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 di tenere e conservare con i criteri, le modalità e nei luoghi, di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti, le scritture ed i supporti meccanografici posti in essere ai fini dei controlli contabili previsti dall'art. 5 del predetto decreto-legge n. 232. I titolari delle fabbriche che intendono avvalersi della disposizione del presente comma debbono preventivamente comunicare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi della autorizzazione di cui al successivo art. 6. Il soggetto incaricato può assistere ai controlli ed alle operazioni di inventario eseguiti dal personale dell'ufficio tecnico di finanza.

3. I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti, a qualsiasi richiesta dell'amministrazione, ad esibire gli atti e le scritture contabili tenute e conservate nell'interesse dei privati e ad osservare le prescrizioni specifiche impartite dalla stessa amministrazione.

4. Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute e conservate i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 possono rilasciare copie, certificati o estratti, attestando la conformità all'originale tenuto e conservato. Le copie, i certificati o gli estratti sono rilasciati soltanto a richiesta del soggetto che ha delegato il compimento degli adempimenti previsti dalla lettera *a)* del comma 1-*sexies* dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, o che ha affidato la tenuta e conservazione dei propri atti e scritture contabili nonché a richiesta di pubbliche amministrazioni.

Art. 4. — 1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto possono acquisire, elaborare e trasmettere i dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dei soggetti dai quali hanno ricevuto espresso incarico e sono responsabili con questi delle informazioni trasmesse. La elaborazione e la trasmissione dei dati, da utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria, sono effettuate conformemente alle disposizioni impartite dal CED centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di rendere uniformi i criteri e le modalità di acquisizione, di elaborazione e di trasmissione».

— Per l'art. 7, comma 1-*sexies*, lettera *a)*, della legge n. 66/1992 si veda in nota all'art. 1.

— Per l'art. 7, comma 1-*septies*, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 66 1992 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 374/1990 è il seguente: «La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità».

Nota all'art. 6:

— L'art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 77 *(Modalità di pagamento o deposito per diritti doganali).* — Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. È in facoltà del capo delle dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire.

Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facoltà del versamento in contanti, e per gli importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti:

a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale;

b) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari nonché mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito.

Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni».

Note all'art. 9:

— Per l'art. 7, comma 1-*septies*, lettera *b)*, della legge n. 66/1992 si veda in nota alle premesse.

— La legge n. 185/1990 reca: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».

— La legge n. 222/1992 reca: «Norme sul controllo sull'esportazione e del transito dei prodotti di alta tecnologia».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 12, lettera *d)*, della legge n. 1612/1960 è il seguente:

«Il consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

a) - c) (omissis);

d) la sospensione temporanea dall'albo».

— Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse.

— Per l'art. 12, lettera *d)*, della legge n. 1612/1960 si vede in nota all'art. 10. La successiva lettera *f)* prevede la radiazione dall'albo.

Note all'art. 12:

— Gli articoli da 47 a 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, così dispongono:

«Art. 47 *(Conferimento della nomina a spedizioniere doganale).* — La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

La patente è rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

La nomina a spedizioniere doganale abilita al compimento di operazioni doganali esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione all'espletamento delle operazioni presso le dogane predette lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione.

Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato.

A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra circoscrizione, purché risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, può consentire agli spedizionieri doganali di cui all'art. 43, primo comma, di operare presso dogane di più circoscrizioni.

Art. 48 *(Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale).* — La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

b) abbiano raggiunta la maggiore età;

c) risultino di buona condotta;

d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;

e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50.

La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 49 *(Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio).* — È in facoltà del Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal possesso dei requisito di cui alla lettera *e)* del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni.

In ogni caso, coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego, nell'ambito delle circoscrizioni presso le quali hanno prestato servizio nell'ultimo quinquennio. Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio della professione si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali l'interessato prestò servizio nell'ultimo quinquennio.

Art. 50 (*Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale*). — Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con decreto del Ministro per le finanze, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con decreto dello stesso Ministro, è presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed è composta:

a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;

c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo;

d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 51 (*Ammissione agli esami*). — Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 46. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive, ovvero nella guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.

L'esclusione dagli esami per difetto di requisiti è disposta con decreto motivato dal Ministero delle finanze.

Art. 52 (*Svolgimento degli esami*). — L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonché nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennità ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennità spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, è approvato con decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 53 (*Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali*). — Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di:

a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;

b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere *c)* e *d)*.

Nei casi di cui alla lettera *a)*, la sospensione è disposta su proposta del capo della dogana ed è inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma può essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera *b)*, la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorità giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto.

È sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lettera *b)* del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura.

Il provvedimento di sospensione dalle operazione doganali è adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma.

Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

Art. 54 (*Revoca della nomina a spedizioniere doganale*). — È sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di:

a) radiazione dell'albo professionale;

b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere *a)* e *d)*;

c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;

d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo di dieci anni.

Nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)* la revoca è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorché congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustificano il mantenimento.

Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali».

— L'art. 44 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 44 *(Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo)*. — Gli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono amessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali.

Gli iscritti dell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti».

— Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse.

93G0031

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'organismo associativo di controllo denominato «Associazione suolo e salute» ad esercitare attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché a rilasciare le etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'organismo di controllo denominato «Associazione suolo e salute», via Sacchi, 48 - 10128 Torino, presentata in data 14 settembre 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo associativo di controllo denominato «Associazione suolo e salute» è autorizzato all'esercizio dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo, previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0263

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'organismo associativo di controllo denominato «Bioagricoop» S.c.r.l. ad esercitare attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché a rilasciare le etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'organismo di controllo denominato «Bioagricoop» S.c.r.l., via Berretta Rossa, 61/5 - 40133 Bologna, presentata in data 14 ottobre 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo associativo di controllo denominato «Bioagricoop» S.c.r.l. è autorizzato all'esercizio dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo, previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0264

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'organismo associativo di controllo denominato «Consorzio per il controllo dei prodotti biologici» (C.C.P.B.) S.c.r.l. ad esercitare attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché a rilasciare le etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'organismo di controllo denominato «Consorzio per il controllo dei prodotti biologici» (C.C.P.B.) S.c.r.l., viale A. Masini, 4/II - 40126 Bologna, presentata in data 21 settembre 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo associativo di controllo denominato «Consorzio per il controllo dei prodotti biologici» (C.C.P.B.) S.c.r.l. è autorizzato all'esercizio dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo, previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0265

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'organismo associativo di controllo denominato «Demeter - Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia» ad esercitare attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché a rilasciare le etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'organismo di controllo denominato «Demeter - Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia», via Fornello, 4 - 43030 Basilicanova (Parma), presentata in data 23 ottobre 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo associativo di controllo denominato «Demeter - Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia» è autorizzato all'esercizio dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo, previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0266

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'organismo associativo di controllo denominato «Associazione marchigiana per l'agricoltura biologica» ad esercitare attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché a rilasciare le etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'organismo di controllo denominato «Associazione marchigiana per l'agricoltura biologica», via Fratelli Bandiera, 28 - 60019 Senigallia (Ancona), presentata in data 24 settembre 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo associativo di controllo denominato «Associazione marchigiana per l'agricoltura biologica» è autorizzato all'esercizio dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo, previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0267

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'organismo associativo di controllo denominato «Associazione italiana per l'agricoltura biologica» ad esercitare attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché a rilasciare le etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'organismo di controllo denominato «Associazione italiana per l'agricoltura biologica» (A.I.A.B.), via Ponte Muratori, 6 - 41058 Vignola (Modena), presentata in data 20 settembre 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo associativo di controllo denominato «Associazione italiana per l'agricoltura biologica» è autorizzato all'esercizio dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0268

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'associazione dei consumatori denominata «Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori ed ambiente» a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'associazione dei consumatori denominata «Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori ed ambiente», via Boncompagni, 19 - 00187 Roma, presentata in data 6 agosto 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'associazione dei consumatori denominata «Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori ed ambiente», è autorizzata a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie, in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0292

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'associazione dei consumatori denominata «Federconsumatori - Associazione nazionale consumatori e utenti» a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'associazione dei consumatori denominata «Federconsumatori - Associazione nazionale consumatori e utenti», via Goito, 39 - 00185 Roma, presentata in data 31 luglio 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'associazione dei consumatori denominata «Federconsumatori - Associazione nazionale consumatori e utenti», è autorizzata a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie, in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0293

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'associazione dei consumatori denominata «Comitato difesa consumatori» a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'associazione dei consumatori denominata «Comitato difesa consumatori», viale della Liberazione 18 - 20124 Milano, presentata in data 21 agosto 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'associazione dei consumatori denominata «Comitato difesa consumatori», è autorizzata a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie, in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0294

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'associazione dei consumatori denominata «Movimento consumatori» a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'associazione dei consumatori denominata «Movimento consumatori», via Adige 11 - 20135 Milano presentata in data 6 agosto 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'associazione dei consumatori denominata «Movimento consumatori», è autorizzata a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0295

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'associazione dei consumatori denominata «Associazione consumatori e utenti Agrisalus» a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'associazione dei consumatori denominata «Associazione consumatori e utenti Agrisalus», via Bazzini 4 - 20131 Milano, presentata in data 12 agosto 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'associazione dei consumatori denominata «Associazione consumatori e utenti Agrisalus» è autorizzata a partecipare alle attività di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0296

DECRETO 31 dicembre 1992.

Autorizzazione all'associazione dei consumatori denominata «Unione nazionale consumatori» a partecipare alle attività di vigilanza degli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'associazione dei consumatori denominata «Unione nazionale consumatori», via Andrea Doria 48 - 00192 Roma, presentata in data 30 luglio 1992;

Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'associazione dei consumatori denominata «Unione nazionale consumatori» è autorizzata a partecipare alle attività di vigilanza degli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie, in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0297

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 gennaio 1993.

Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di «alcuni prodotti agricoli» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1992.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1992, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1992;

Vista la domanda in data 5 maggio 1992, presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per l'anno 1992 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto 17 febbraio 1992 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti «agrumi e carciofi»;

Visto il verbale di accordo sottoscritto dai rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. in data 27 marzo 1992;

Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della citata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 222550 del 22 luglio 1992, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato di non aver ravvisato elementi ostativi ai fini dell'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1992;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1992, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per l'anno 1992 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo dei prodotti indicati nel decreto ministeriale 17 febbraio 1992, citato nelle premesse, fatta esclusione dei prodotti «agrumi» e «carciofi».

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

93A0291

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania, dalla quale risulta che il predetto ufficio nei giorni 2 e 3 dicembre 1992 non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania è accertato per i giorni 2 e 3 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0289

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Ripartizione dei fondi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visti gli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge che prevedono la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell'uso razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, della riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi della più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica;

Visto in particolare l'art. 9 della citata legge n. 10/1991 che assegna al CIPE il compito di provvedere alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13;

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Vista la delibera CIPE dell'8 ottobre 1991 con cui sono stati ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi relativi allo stanziamento 1991 della citata legge n. 10/1991;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del 15 febbraio 1991 recante direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Considerato che la regione Valle d'Aosta, non ha presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che la regione Sardegna non ha fornito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la documentazione relativa agli atti di impegno dei fondi ad essa assegnati con la delibera CIPE dell'8 ottobre 1991 sopracitata;

Vista la proposta di ripartizione avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 801689 del 17 dicembre 1992, formulata sulla base delle risultanze del Comitato tecnico di collaborazione e coordinamento tra il Ministero dell'industria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituito con decreto del Ministro dell'industria in data 29 maggio 1991;

Ritenuto in considerazione delle difficoltà incontrate dalle regioni nell'istruttoria dei progetti, in particolare per quanto concerne l'adozione di un criterio obiettivo ed univoco per la misurazione del risparmio energetico, di condividere con riferimento all'anno 1992 i criteri proposti dal Ministro dell'industria;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la somma di lire 61,7 miliardi stanziata per il 1992 è ripartita secondo la seguente metodologia:

1. Il 90% dell'ammontare complessivo e ripartito secondo le percentuali di cui alla tabella 1, colonna B, determinate tenuto conto della media delle percentuali di ripartizione fissate dal CIPE sulla base degli stanziamenti previsti rispettivamente dalla legge n. 308/1982 e successivi rifinanziamenti (tabella 1, colonna A) ricalcolate ridistribuendo nelle stesse proporzioni la somma destinata alla regione Valle d'Aosta che per l'anno 1992 non ha presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pertanto il 90% dei fondi disponibili è ripartito tra le regioni secondo la tabella 1, colonna C.

2. Il residuo 10% dell'ammontare complessivo e ripartito secondo un indice di qualità e di efficienza, stabilito secondo le percentuali di cui alla tabella 1, colonna F, calcolato sulla base dei Tep/M1 risparmiati (tabella 1, colonna E) pesati con i coefficienti di cui alla tabella 1, colonna B.

Pertanto il 10% dei fondi disponibili è ripartito tra le regioni secondo la tabella 1, colonna G.

La somma complessiva per l'anno 1992 di lire 61,7 miliardi è pertanto ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come segue (tabella 1, colonna H):

	Milioni
Piemonte	5191.5
Liguria	1773,4
Lombardia	8794.6
Provincia autonoma di Trento	660,6
Provincia autonoma di Bolzano	712,4
Friuli	1582,5
Veneto	4785,7
Emilia-Romagna	7041,5
Toscana	4545,5
Marche	1763,7
Umbria	1392,0
Lazio	4071,6
Molise	520,1
Abruzzo	1307,1
Campania	3421,6
Puglia	4285,3
Basilicata	1041,6
Calabria	1807,6
Sicilia	4195,4
Sardegna	2806,4
Totale	61700,0

In attuazione dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, comma 5, la somma di lire 4,7423 miliardi assegnata alla regione Sardegna con la sopracitata delibera del CIPE dell'ottobre 1991 e per la quale la stessa regione Sardegna non ha fornito la documentazione relativa agli atti di impegno e ripartita secondo la medesima metodologia di cui alla sopracitata delibera CIPE dell'8 ottobre 1991.

La somma di lire 4,7423 miliardi è pertanto ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come segue (tabella 2, colonna H):

	Milioni
Piemonte	596,8
Liguria	178,4
Lombardia	714,9
Provincia autonoma di Trento	47,1
Provincia autonoma di Bolzano	52,9
Friuli	123,8
Veneto	376,7
Emilia-Romagna	454,1
Toscana	427,0
Marche	108,9
Umbria	109,8
Lazio	325,3
Molise	38,9
Abruzzo	98,4
Campania	229,1
Puglia	327,5
Basilicata	71,5
Calabria	158,4
Sicilia	302,9
Totale	4742,3

Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quote assegnate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che si rendono disponibili a seguito di rinunce, di revoche per mancato completamento delle opere, di riduzione di contributi conseguenti a differenze tra somme concesse e somme erogate ovvero a seguito di revoche per mancato conseguimento del risparmio energetico possono essere utilizzate, dalle medesime regioni e province autonome presso le quali si sono rese disponibili, per iniziative favorevolmente istruite e non finanziate per carenze di fondi, secondo le graduatorie regionali formulate ai sensi delle leggi n. 308/1982 e n. 10/1991 e debbono essere impegnate entro il termine di centoventi giorni di cui all'art. 9, comma 5, della suindicata legge n. 10/1991.

A ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano è demandata la ripartizione dei fondi assegnati per le finalità previste dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il Ministro dell'industria è invitato a verificare che le regioni nell'effettuare le istruttorie dei progetti si attengano ai criteri direttivi indicati nel decreto ministeriale 15 febbraio 1991 ed ai parametri previsti dal comma 2 dell'art. 9 della legge n. 10/1991. Le eventuali successive proposte di riparto ai sensi dell'art. 9 della citata legge verranno inoltrate dal Ministro dell'industria tenendo strettamente conto delle richieste regionali formulate conformemente ai principi sopraelencati.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

TABELLA 1

Esercizio 1992

RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ART 9 DELLA LEGGE N 10 1991

	A (*)	B	C	D	F	F	G	H	I
	% CIPE legge n 308 e successivi rifinanziamenti	% CIPE regioni ammesse alla ripartiz	Ripartizione fondi in base a % CIPE dell'90% dei fondi L. n. 10/91 (ML)	Risparmio per unità di investimento (TEP/ML,a)	Quote % sul 10% dei fondi ex L n 10/91 in base a TEP/ML a	Quota % sul 10% dei fondi ex L n 10/91 in base a TEP/ML a pesata con % CIPE	Ripartizione 10% dei fondi ex L n 10/91 in base a TEP/ML a pesata con % CIPE (ML)	Ripartizione complessiva dei fondi ex L n 10/91 (ML)	Ripartizione complessiva dei fondi ex L n 10/91
Piemonte	8 7744	8 8390	4908,3	0,243	2 62	4 59	283 2	5191 5	8 41
Valle d'Aosta	0 7305	—	0,0	—	—	—	—	0 0	0 00
Liguria	3,0551	3 0776	1709,0	0 159	1,71	1,04	64 4	1773 4	2 87
Lombrdia	14 7460	14 8545	8248,7	0,278	3,00	8 85	545 9	8794 6	14 25
Provincia autonoma di Trento	1 0732	1,0811	600,4	0,422	4,55	0 98	60 3	660 6	1 07
Provincia autonoma di Bolzano	1 2119	1 2208	677,9	0 214	2 31	0 56	34,5	712,4	1 15
Friuli	2,4596	2,4777	1375,9	0 632	6 81	3,35	206 6	1582 5	2 56
Veneto	7,7317	7,7886	4325,0	0 448	4,83	7,47	460,7	4785 7	7 76
Emilia-Romagna	8,5964	8,6597	4808,7	1,953	21,06	36,19	2232 8	7041 5	11 41
Toscana	7 0210	7,0727	3927 5	0,662	7,14	10,02	618 0	4545 5	7 37
Marche	2,2951	2,3120	1283 9	1 572	16 95	7 78	479,8	1763 7	2 86
Umbria	2,3933	2,4109	1338,8	0,167	1,80	0 86	53 2	1392 0	2 26
Lazio	6,6906	6 7398	3742,6	0,370	3 99	5 33	328,9	4071 6	6 60
Molise	0 8750	0,8815	489,5	0,263	2,83	0,50	30,6	520 1	0 84
Abruzzo	2,1361	2 1518	1194,9	0,395	4,26	1,82	112,2	1307 1	2 12
Campania	5,6406	5,6821	3155,3	0,355	3,83	4 32	266 3	3421,6	5 55
Puglia	7,5458	7 6014	4221,0	0,064	0,69	1 04	64,2	4285 3	6 95
Basilicata	1 6127	1 6245	902,1	0 650	7,01	2 26	139,4	1041 6	1 69
Calabria	2 9649	2 9868	1658,5	0 378	4 08	2 42	149,0	1807 6	2 93
Sicilia	7 4574	7 5123	4171,6	0,024	0,26	0,39	23 8	4195 4	6 80
Sardegna	4 9885	5,0252	2790,5	0,024	0,26	0 26	15 9	2806 4	4 55
Totale	100,0	100,0	55530,0	—	100,0	100,0	6169,9	61700,0	100,0

(*) Media ponderata degli indici di ripartizione di ogni articolo rispetto allo stanziamento della legge n 308/82 e successivi rifinanziamenti (art 6 780 Mld, art 8 641 Mld art 12 166 Mld)

TABELLA 2

RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ART 9 DELLA LEGGE N 10/1991

	A (*)	B	C	D	E	F	G	H	I	X	
	% CIPE legge n 308 e successivi rifinanziamenti	% CIPE regioni ammesse alla ripartiz	Ripartizione fondi in base a % CIPE dell'80% dei fondi L n 10/91 (ML)	Risparmio per unità di investimento (TEP/ML/a)	Quota % sul 20% dei fondi ex L n 10/91 in base a TEP/ML a	Quota % sul 20% dei fondi ex L. 10/91 in base a TEP/ML/a pesata con % CIPE	Ripartizione 20% dei fondi ex L n 10/91 in base a TEP/ML/a pesata con % CIPE (ML)	Ripartizione complessiva dei fondi ex L n 10/91 (ML)	Ripartizione % complessiva dei fondi ex L n 10/91	Ripartizione complessiva dei fondi '92 ex L. n 10/91 (ML)	TOTALE (ML)
Piemonte	8,7744	9,3067	353,1	1,750	16,80	25,70	243,7	596,8	12,59	5191,5	5788,3
Valle d'Aosta	0,7305	—	0,0	—	—	—	—	0,0	0,00	0,0	0,0
Liguria	3,0551	3,2405	122,9	1,144	10,98	5,85	55,5	178,4	3,76	1773,4	1951,8
Lombardia	14,7460	15,6405	593,4	0,519	4,98	12,81	121,5	714,9	15,07	8794,6	9509,4
Provincia autonoma di Trento	1,0732	1,1384	43,2	0,23	2,22	0,42	3,9	47,1	0,99	660,6	707,8
Provincia autonoma di Bolzano	1,2119	1,2854	48,8	0,21	2,06	0,44	4,1	52,9	1,12	712,4	765,3
Friuli	2,4596	2,6088	99,0	0,637	6,11	2,62	24,8	123,8	2,61	1582,5	1706,3
Veneto	7,7317	8,2007	311,1	0,534	5,13	6,91	65,6	376,7	7,94	4785,7	5162,4
Emilia Romagna	8,5964	9,1179	345,9	0,793	7,61	11,40	108,1	454,1	9,57	7041,5	7495,6
Toscana	7,0210	7,4469	282,5	1,297	12,44	15,23	144,5	427,0	9,00	4545,5	4972,5
Marche	2,2951	2,4343	92,4	0,454	4,36	1,74	16,5	108,9	2,30	1763,7	1872,6
Umbria	2,3933	2,5385	96,3	0,354	3,40	1,42	13,5	109,8	2,31	1392,0	1501,7
Lazio	6,6906	7,0965	269,2	0,528	5,06	5,91	56,0	325,3	6,86	4071,6	4396,8
Molise	0,8750	0,9281	35,2	0,262	2,52	0,38	3,6	38,9	0,82	520,1	558,0
Abruzzo	2,1361	2,2657	86,0	0,368	3,53	1,31	12,5	98,4	2,08	1307,1	1405,5
Campania	5,6406	5,9827	227,0	0,024	0,23	0,23	2,1	229,1	4,83	3421,6	3650,7
Puglia	7,5458	8,0036	303,6	0,199	1,91	2,52	23,9	327,5	6,91	4285,3	4612,8
Basilicata	1,6127	1,7105	64,9	0,257	2,47	0,69	6,6	71,5	1,51	1041,6	1113,0
Calabria	2,9649	3,1448	119,3	0,831	7,97	4,12	39,1	158,4	3,34	1807,6	1966,0
Sicilia	7,4574	7,9098	300,1	0,024	0,23	0,30	2,8	302,9	6,39	4195,4	4498,3
Sardegna	4,9885	—	0,0	—	—	—	0,0	0,0	0,00	2806,4	2806,4
Totale	100,0	100,0	3793,8	—	100,0	100,0	948,5	4742,3	100,0	61700,0	66442,3

(*) Media ponderata degli indici di ripartizione di ogni articolo rispetto allo stanziamento della legge n 308/82 e successivi rifinanziamenti (art 6 780 Mld, art 8 641 Mld, art 12 166 Mld)

93A0300

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1992, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 317 a 324 relativi alla scuola di specializzazione in scienze e tecnologia cosmetiche sono soppressi.

Dopo l'art. 317, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE

Art. 317. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso l'Università di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia cosmetiche.

Art. 318. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 319. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento delle scuole la facoltà di farmacia e il dipartimento farmaco chimico tecnologico.

Art. 320. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale, scienze biologiche.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 321. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:

- anatomia, istologia, istochimica della cute e annessi;
- fisiologia e fisiopatologia della cute e annessi;
- biochimica della cute e annessi;
- microbiologia applicata ed igiene della produzione;
- principi chimico-fisici della cosmetologia;
- chimica dei prodotti cosmetici I;
- tecnologia e formulazione cosmetica I;
- controllo chimico di qualità I.

Secondo anno:

- chimica dei prodotti cosmetici II;
- tecnologia e formulazione cosmetica II;
- legislazione cosmetica e documentazione;
- educazione cosmetologica, marketing e pubblicità;
- controllo chimico di qualità II;
- impianti e macchinario per la produzione cosmetica;
- controllo microbiologico di qualità;
- farmacologia e tossicologia cosmetica.

Art. 322. — Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 323. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° dicembre 1992

Il rettore

93A0302

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, con la quale viene istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale n. 3272 del 10 settembre 1990, con il quale presso questa Università è stata istituita la facoltà di scienze economiche e sociali - sede decentrata di Benevento;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 settembre 1991;

Considerato che le autorità accademiche di questa Università hanno fatto proprie tutte le osservazioni di cui al predetto parere:

a) Vista la delibera del C.T.O. del 27 novembre 1991;

b) Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 luglio 1992;

c) Vista la delibera del senato accademico del 16 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1. — L'Università degli studi di Salerno comprende le seguenti facoltà:

facoltà di giurisprudenza;

facoltà di economia e commercio;

facoltà di lettere e filosofia;

facoltà di magistero;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

facoltà di ingegneria;

facoltà di farmacia;

facoltà di scienze economiche e sociali (sede decentrata di Benevento).

Art. 2.

Allo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli ed intitolazione:

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
(sede decentrata di Benevento)

Art. 68. — La facoltà di scienze economiche e sociali conferisce la laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa.

Art. 69 *(Corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa)* — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

1. - *Durata del corso, esami.*

Il corso degli studi è quadriennale, con un primo biennio comune e un secondo biennio di indirizzo. La laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa si consegue dopo aver superato ventiquattro esami di profitto annuali o il loro equivalente, le prove di idoneità richieste e l'esame di laurea. L'esame di laurea comporta la discussione di una tesi scritta.

Il piano di studi comprende dieci insegnamenti istituzionali comuni, sei insegnamenti caratterizzanti di indirizzo e otto insegnamenti indicati dal consiglio di corso di laurea secondo le regole specificate più oltre.

Nel biennio comune devono essere tenuti almeno 8 insegnamenti istituzionali e altri quattro insegnamenti di cui due scelti tra i caratterizzanti di indirizzo.

2. - *Aree disciplinari.*

Gli insegnamenti sono raggruppati nelle seguenti aree disciplinari fondamentali:

aziendale;

economica;

giuridica;

matematico statistica.

Ciascuna area disciplinare comprende: gli insegnamenti istituzionali e gli insegnamenti caratterizzanti di indirizzo elencati per ciascuna di esse ai successivi punti 3 e 5; gli insegnamenti appartenenti ai raggruppamenti concorsuali per posti di seconda fascia di cui faccia parte almeno un insegnamento istituzionale o caratterizzante dell'area.

3. - *Insegnamenti istituzionali.*

Dieci dei seguenti insegnamenti istituzionali, a scelta della facoltà, sono comunita tutti gli indirizzi.

Devono in ogni caso essere presenti nei *curriculum* degli studi due insegnamenti istituzionali e almeno un terzo insegnamento per ciascuna area.

Area aziendale:

1) economia aziendale;

2) ragioneria;

3) finanza aziendale.

Area economica:

4) economia politica I;

5) economia politica II;

6) politica economica.

Area matematico-statistica:

7) matematica generale;

8) matematica finanziaria;

9) statistica.

Area giuridica:

10) istituzione di diritto privato;

11) istituzione di diritto pubblico;

12) diritto commerciale.

4. - *Indirizzi.*

Nell'ambito del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa possono essere attivati, ove la facoltà disponga delle risorse necessarie gli indirizzi di laurea in:

economia bancaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia delle assicurazioni,

e gli altri che potranno in futuro essere istituiti con le modalità di legge.

5. - *Insegnamenti caratterizzanti di indirizzo.*

Indirizzo economia bancaria:

1) economia delle aziende di credito;

2) economia monetaria e creditizia;

3) tecnica bancaria;

4) legislazione bancaria;

5) diritto bancario;

6) mercati monetari e finanziari;

7) amministrazione e controllo delle imprese bancarie;

8) storia della banca e delle assicurazioni.

Indirizzo economia degli intermediari finanziari:

1) economia degli intermediari finanziari;

2) tecnica delle operazioni finanziarie;

3) amministrazione e controllo degli intermediari finanziari;

4) tecnica dei crediti speciali;

5) teoria delle scelte di portafoglio;

6) diritto degli intermediari finanziari;

7) sistemi finanziari comparati;

8) storia della banca e delle assicurazioni.

Indirizzo economia delle assicurazioni:

1) economia e finanza delle imprese di assicurazione;

2) tecnica delle assicurazioni;

3) matematica attuariale;

4) teoria del rischio;

5) diritto delle assicurazioni;

6) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione;

7) economia e tecnica dei sistemi previdenziali;

8) storia della banca e delle assicurazioni.

6. - *Altri insegnamenti.*

Gli otto insegnamenti richiesti per il conseguimento della laurea saranno inseriti nei piani di studio secondo le indicazioni del consiglio di corso di laurea, con vincolo dell'inclusione di almeno un insegnamento per ciacuna delle quattro aree.

7. - *Attivazione degli insegnamenti.*

L'attivazione del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa comporta l'attivazione di un numero minimo di ventotto insegnamenti annuali (o di un numero equivalente di semestrali), tenendo conto anche di quelli utilizzabili nell'ambito della facoltà cui il corso afferisce, più gli eventuali insegnamenti di lingue e di informatica. Per ciascuna area disciplinare devono essere attivati non meno di quattro insegnamenti annuali o un numero equivalente di semestrali.

8. - Piani di studio.

Nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli precedenti, il consiglio di corso di laurea può definire percorsi didattici differenziati indicando esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi e entro gruppi di esami.

Per il conseguimento della laurea occorre superare una prova di idoneità in una lingua straniera. Il consiglio di corso di laurea può deliberare che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua, e una prova di accertamento delle conoscenze informatiche di base, in aggiunta agli esami previsti agli articoli precedenti.

Il consiglio stabilisce le modalità per l'eventuale inclusione nei piani di studio di corsi svolti presso altre facoltà, nel limite massimo complessivo di tre insegnamenti annuali.

9. - *Corsi annuali e semestrali.*

Il consiglio di corso di laurea stabilisce quali insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore di lezioni pari alla metà di un corso annuale. Uno stesso insegnamento può essere svolto in due corsi semestrali con distinte prove di esame.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, così come tra i rispettivi esami o prove di idoneità. Per gli insegnamenti istituzionali e per un massimo di tre caratterizzanti è ammessa l'articolazione in corsi semestrali, ma non la sostituzione con discipline diverse.

Gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti possono formare oggetto anche di più corsi annuali o semestrali in aggiunta al primo.

Gli insegnamenti di lingua possono essere articolati su due o tre corsi annuali.

10. - *Esami e prove di idoneità.*

Ogni corso comporta un esame di profitto: ogni corso di lingua comporta una prova di idoneità.

Nel rispetto delle leggi vigenti il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto e di diploma e delle prove di idoneità.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza frequentare i corsi eventualmente attivati.

11. - *Organizzazione didattica.*

Ferma restando la possibilità di sostituire corsi annuali con un numero doppio di corsi semestrali, fino a due corsi annuali o quattro semestrali, previsti nel piano di studi del secondo biennio possono essere svolti in forma di corsi integrati, tenuti da diversi docenti per un numero complessivamente uguale di ore, che faranno tutti parte della commissione d'esame.

Il consiglio di corso di laurea può designare un coordinatore, per ciascun corso svolto in questa forma.

Stabilirà, altresì, i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali.

12. - *Insegnamenti complementari.*

Gli insegnamenti complementari attuabili presso il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa sono i seguenti:

1) algebra lineare;

2) amministrazione del personale;

3) analisi economica;

4) contabilità di Stato;

5) contabilità nazionale;

6) controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;

7) controllo statistico della qualità;

8) diritto agrario;

9) diritto agrario comparato;

10) diritto amministrativo;

11) diritto civile;

12) diritto commerciale comunitario;

13) diritto costituzionale;

14) diritto degli enti locali;

15) diritto dei trasporti;

16) diritto dell'arbitrato internazionale;

17) diritto del lavoro;

18) diritto del lavoro e della previdenza sociale dei Paesi della Comunità europea;

19) diritto del mercato finanziario;

20) diritto della borsa e dei cambi;

21) diritto della navigazione;

22) diritto della previdenza sociale;

23) diritto delle Comunità europee;

24) diritto fallimentare;

25) diritto finanziario;

26) diritto industriale;

27) diritto internazionale;

28) diritto internazionale dell'economia;

29) diritto internazionale privato;

30) diritto penale;

31) diritto penale della economia;

32) diritto penale tributario;

33) diritto privato comparato;

34) diritto privato dell'economia;

35) diritto processuale civile;

36) diritto pubblico della economia;

37) diritto regionale;

38) diritto sindacale;

39) diritto tributario;

40) econometria;

41) economia agraria;

42) economia applicata;

43) economia dei trasporti;

44) economia del lavoro;

45) economia del mercato mobiliare;

46) economia pubblica;

47) cooperazione allo sviluppo;

48) economia e direzione delle imprese di servizi;

49) economia e direzione delle imprese industriali;

50) economia delle aziende delle amministrazioni pubbliche;

51) economia europea;

52) economia dello sviluppo;

53) economia delle imprese pubbliche;

54) economia del turismo;

55) economia e politica industriale;

56) economia internazionale;

57) economia e politica montana e forestale;

58) economia regionale;

59) economia sanitaria;

60) elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;

61) elaborazione automatica dei dati;

62) elementi d'informatica;

63) finanza degli enti locali;

64) geografia dello sviluppo;

65) geografia politica;

66) geografia urbana e regionale;

67) diritto della borsa e dei cambi;

68) matematica per l'economia;

69) medicina legale e delle assicurazioni;

70) merceologia;

71) teoria delle decisioni;

72) metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

73) statistica per la ricerca sociale;

74) metodologia statistica per la ricerca sperimentale;

75) organizzazione aziendale;

76) organizzazione della produzione;

77) istituzioni economiche internazionali;

78) organizzazione internazionale;

79) organizzazione e pianificazione del territorio;

80) economia e politica dell'ambiente;

81) politica economica;

82) politica economica internazionale;

83) programmazione e controllo;

84) ragioneria bancaria e assicurativa;

85) ragioneria pubblica;

86) revisione aziendale;

87) rilevazioni statistiche;

88) scienza dell'amministrazione;

89) scienza delle finanze;

90) sistemi economici comparati;

91) sistemi informativi aziendali;

92) sociologia del lavoro;

93) sociologia economica;

94) statistica applicata;

95) statistica aziendale;

96) statistica dei mercati monetari e finanziari;

97) statistica medica;

98) statistica e teoria della informazione;

99) statistica matematica;

100) analisi statistica multivariata;

101) statistica sanitaria;

102) storia economica contemporanea;

103) storia delle relazioni economiche internazionali,

104) storia del commercio;

105) storia dell'agricoltura;

106) storia dell'industria;

107) demografia storica;

108) storia della ragioneria;

109) storia della statistica;

110) storia delle dottrine economiche;

111) storia economica;

112) economia e direzione delle aziende di assicurazione;

113) economia e direzione delle imprese di trasporto;

114) marketing internazionale;

115) revisione internazionale;

116) tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

117) tecnica di borsa;

118) marketing;

119) tecnica di ricerca ed elaborazione dei dati;

120) legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

121) tecniche del mercato immobiliare;

122) tecnologia dei cicli produttivi;

123) tecnologia economica delle fonti di energia;

124) teoria dei campioni;

125) processi stocastici;

126) teoria e metodi dell'affidabilità;

127) teoria statistica delle decisioni;

128) teoria dei giochi;

129) lingua araba;

130) lingua cinese;

131) lingua francese;

132) lingua giapponese;

133) lingua inglese;

134) lingua portoghese;

135) lingua russa;

136) lingua spagnola;

137) lingua tedesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fisciano, 30 novembre 1992

Il rettore: RACINARO

93A0301

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni relative all'applicazione del regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, in materia di controllo ed etichettatura delle produzioni agricole ottenute secondo il metodo dell'agricoltura biologica.

Con decreto ministeriale n. 17921 GL782 del 31 dicembre 1992 sono stati individuati i requisiti di riconoscimento degli organismi privati di controllo autorizzati all'esercizio dell'attività di controllo per le produzioni ottenute secondo il metodo dell'agricoltura biologica ed i requisiti delle associazioni dei consumatori autorizzate alla partecipazione ai controlli medesimi.

Relativamente agli organismi privati di controllo sono stati individuati alcuni requisiti derivanti dalle indicazioni dell'art. 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in aggiunta ai requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 338/1992 di attuazione del predetto Regolamento comunitario.

Per quanto attiene le condizioni poste dal regolamento comunitario, i requisiti individuati riguardano, in particolare, un'esperienza maturata nell'attività di controllo di almeno tre anni; un numero di operatori controllati associati o non, non inferiore a 300; un fatturato dei prodotti controllati dagli organismi stessi non inferiore ai 9 miliardi di lire; una struttura di controllo istituzionalmente separata dalle attività di interesse commerciale; una struttura operativa di controllo qualificata e dimensionata in relazione ai compiti da svolgere.

Relativamente alla associazioni dei consumatori autorizzate alla partecipazione ai controlli, i requisiti previsti, oltre a quelli richiesti dal decreto ministeriale n. 338/1992, art. 7, sono stati individuati in relazione alle risorse tecniche professionali amministrative e finanziarie delle associazioni, ad un'operatività che non risulti inferiore a tre anni, ad un numero di associati non inferiore alle 5.000.

Con lo stesso provvedimento sono state definite le caratteristiche delle etichette recanti indicazioni di conformità al regime di controllo CEE, da rilasciare da parte degli organismi di controllo, agli operatori interessati.

Tali etichette indicano il Ministero dell'agricoltura e delle foreste come autorità competente; gli organismi privati di controllo come strutture di certificazione; il numero dell'etichetta; il codice dell'operatore e l'indicazione di conformità al regime di controllo CEE.

Il dispositivo di cui sopra definisce altresì le modulistiche relative alla notifica di attività di produzione; all'applicazione del metodo di produzione biologico (Relazioni di ispezione e programma annuale di produzione e registri aziendali).

Il modello di notifica che l'operatore presenta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed all'organismo di controllo riconosciuto, contiene le indicazioni di inizio di attività produttiva secondo il metodo biologico, in conformità al regolamento CEE n. 2029/91, oltre ad una serie di informazioni riguardanti l'operatore stesso (dati anagrafici, natura giuridica, orientamento produttivo aziendale); l'indicazione dell'organismo di controllo prescelto; la descrizione delle unità produttive dove vengono effettuate le operazioni (ubicazione, dati catastali, strutture presenti); la natura delle operazioni e dei prodotti, la data di cessato utilizzo dei prodotti non conformi; l'impegno del notificante ad eseguire la sua attività conformemente al regolamento in questione e ad assoggettarsi al regime di controllo attuato dall'organismo prescelto.

Il modello del programma annuale di produzione riguarda le comunicazioni che le aziende devono fornire al prorpio organismo di controllo per le attività di produzione, che si prevede di realizzare nel corso dell'anno. Tale modello contiene, inoltre, attraverso la descrizione analitica delle colture a livello dei singoli appezzamenti, l'indicazione delle quantità e della forza lavoro che si prevede di impiegare durante l'anno.

La relazione d'ispezione redatta a cura dell'organismo di controllo, prevede un'accurata e completa descrizione delle unità produttive (dati catastali della superficie agricola utilizzata, indicazione dei luoghi di immagazzinaggio e di produzione lavorazione, caratteristiche agronomiche, ecosistema dell'ambiente profilo professionale del produttore), nonché l'esito dell'ispezione e le misure (interventi tecnici, analisi, ecc.) proposte dell'organismo di controllo stesso per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2029/91 ed infine le osservazioni e commenti sull'ispezione da parte dei partecipanti all'ispezione.

I modelli di registri aziendali compilati a cura dell'agricoltore, identificano l'origine, la natura e le quantità delle materie prime acquistate, nonché l'impiego delle stesse. Tali registri prevedono, inoltre, l'indicazione contabile delle quantità e dei destinatari dei prodotti agricoli venduti.

N.B. — Per ragioni tecniche la modulistica da utilizzare da parte degli interessati è solo quella predisposta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

93A0305

Aumento dell'ammontare del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per effetto dell'applicazione del regolamento CEE n. 3822 del 28 dicembre 1992, che ha modificato il tasso di conversione agricolo a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'ammontare del prelievo di corresponsabilità è modificato come segue:

prelievo normale	L. 839,18/100 kg
prelievo ridotto	L. 559,52/100 kg

Per effetto dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1822 del 5 agosto 1977 i predetti prelievi sono applicabili al latte conferito a partire dal 1° gennaio 1993.

93A0347

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Chimica Ferrandina con sede in Palermo e unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova chimica Ferrandina, con sede in Palermo e unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992; in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ciet, con sede in Monsano (Ancona) e unità di Macerata, Monsano (Ancona) e Serra S. Quirico (Ancona), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ciet, con sede in Monsano (Ancona) e unità di Macerata, Monsano (Ancona) e Serra S. Quirico (Ancona), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Arturo Junghans, con sede in Venezia/Giudecca e unità di Venezia, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Arturo Junghans, con sede in Venezia/Giudecca e unità di Venezia, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Europa metalli - LMI, con sede in Firenze e unità di Casarza Ligure (Genova), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società delle fucine, con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.Me.Ca., dal 31 dicembre 1991 *Breda costruzioni ferroviarie*, con sede in Reggio Calabria, dal 31 dicembre 1991 Pistoia e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oto Breda sud, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e unità di San Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1991 con decorrenza 1° novembre 1991;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oto Breda sud, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e unità di San Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1° maggio 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unità di Foggia, per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unità di Foggia, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Betonsud, con sede in Foggia e unità di Cava di Minervino Murge (Bari), Foggia e impianti di produzione in provincia di Foggia, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L'Impiantistica, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L'Impiantistica, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurorempi sarda, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 17 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Art. 2, comma 4, legge n. 223, 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Europa metalli sezione difesa - Se.Di., con sede in Firenze e unità di Campo Tizzoro (Pistoia), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

93A0304

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sottoindicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni smarriti
295 AR	Il Busco S.r.l.	Arezzo	1
1272 MI	Liberty Gem S.r.l.	Milano	8

93A0310

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 21 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 21 gennaio 1993

Dollaro USA	1476,40
ECU	1795,30
Marco tedesco	915,03
Franco francese	270,85
Lira sterlina	2250,77
Fiorino olandese	813,80
Franco belga	44,44
Peseta spagnola	12,934
Corona danese	238,26
Lira irlandese	2428,68
Dracma greca	6,852
Escudo portoghese	10,172
Dollaro canadese	1149,40
Yen giapponese	11,806
Franco svizzero	996,89
Scellino austriaco	130,07
Corona norvegese	216,32
Corona svedese	204,25
Marco finlandese	266,59
Dollaro australiano	982,84

93A0359

N. 8

Media dei titoli del 14 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,700
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,600
» » » 21- 4-1987/94	90,900
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,225
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,475
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,725
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,325
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,725
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,525
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,425
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,150
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,500
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,450
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	97,425
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	100,075
» » » » 1- 4-1988/93	100,650
» » » » 1- 5-1988/93	100,675
» » » » 1- 6-1988/93	101,350
» » » » 18- 6-1986/93	99,870
» » » » 1- 7-1988/93	101,550
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	100,875
» » » » 19- 8-1986/93	100,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,425
» » » » 18- 9-1986/93	100,450
» » » » 1-10-1988/93	100,450
» » » » 20-10-1986/93	101 —
» » » » 1-11-1988/93	100,825
» » » » 18-11-1987/93	101,825
» » » » 19-12-1986/93	103,150
» » » » 1- 1-1989/94	101,225
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	99,950
» » » » 15- 3-1989/94	99,950
» » » » 1- 4-1989/94	100 —
» » » » 1- 9-1989/94	99,550
» » » » 1-10-1987/94	100,075
» » » » 1-11-1989/94	99,950
» » » » 1- 1-1990/95	100,450
» » » » 1- 2-1985/95	97,325
» » » » 1- 3-1985/95	98,950
» » » » 1- 3-1990/95	98,950
» » » » 1- 4-1985/95	96,450
» » » » 1- 5-1985/95	96,325
» » » » 1- 5-1990/95	99,200
» » » » 1- 6-1985/95	96,425
» » » » 1- 7-1985/95	97,050
» » » » 1- 7-1990/95	99,900
» » » » 1- 8-1985/95	97,050
» » » » 1- 9-1985/95	97,425
» » » » 1- 9-1990/95	98,875
» » » » 1-10-1985/95	98,125
» » » » 1-10-1990/95	98,850
» » » » 1-11-1985/95	99,350
» » » » 1-11-1990/95	99 —
» » » » 1-12-1985/95	100,900
» » » » 1-12-1990/95	99,875
» » » » 1- 1-1986/96	100,325
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,750
» » » » 1- 2-1986/96	99,375
» » » » 1- 2-1991/96	99,150
» » » » 1- 3-1986/96	97,250
» » » » 1- 4-1986/96	95,800
» » » » 1- 5-1986/96	95,525
» » » » 1- 6-1986/96	95,650
» » » » 1- 7-1986/96	96 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,900
» » » »	1- 9-1986/96	96,400
» » » »	1-10-1986/96	97,275
» » » »	1-11-1986/96	98,950
» » » »	1-12-1986/96	101,150
» » » »	1- 1-1987/97	99,925
» » » »	1- 2-1987/97	98,700
» » » »	18- 2-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1987/97	96,550
» » » »	1- 4-1987/97	95,575
» » » »	1- 5-1987/97	95,450
» » » »	1- 6-1987/97	95,375
» » » »	1- 7-1987/97	95,925
» » » »	1- 8-1987/97	96,675
» » » »	1- 9-1987/97	97,450
» » » »	1- 3-1991/98	95,400
» » » »	1- 4-1991/98	95,275
» » » »	1- 5-1991/98	96,300
» » » »	1- 6-1991/98	97,225
» » » »	1- 7-1991/98	96,950
» » » »	1- 8-1991/98	95,825
» » » »	1- 9-1991/98	95,125
» » » »	1-10-1991/98	95 —
» » » »	1-11-1991/98	95,750
» » » »	1-12-1991/98	96,875
» » » »	1- 1-1992/99	96,325
» » » »	1- 2-1992/99	96,350
» » » »	1- 3-1992/99	94,550
» » » »	1- 4-1992/99	94,650
» » » »	1- 5-1992/99	95,400
» » » »	1- 6-1992/99	96,050

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,350
» » »	12,50%	1-10-1993	99,425
» » »	12,50%	1-11-1993	99,425
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,475
» » »	12,50%	17-11-1993	99,600
» » »	12,50%	1-12-1993	99,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,525
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,875
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,950
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	98,725
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,475
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,600
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,475
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,250
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	96 —
» » »	12,50%	1- 5-1992/97	96 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,800
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,275
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,550
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,025
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,200
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95 —
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	95,015
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	93,750
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,600
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93,700
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	93,650

Titolo	Emissione/Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	100 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	103,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,500
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	107,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	109,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	109,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,900
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106,550
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	105,050
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,700

Il contabile del portafoglio dello Stato

93A14013

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1989)

All'art. 219 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle materie di insegnamento del 2° Anno, dove è scritto: «elementi di *paradontologia*», si legga: «elementi di *parodontologia*».

93A0313

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992 recante: «Modalità operative per l'applicazione del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, concernente modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 17 dicembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 4, comma 1, riportato alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Il registro a rigoroso *rendimento* di carico e scarico ...», leggasi: «1. Il registro a rigoroso *rendiconto* di carico e scarico ...».

Alla pag. 8, all'art. 9, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... essere preso in carico *dell'*esercente sul registro ...», leggasi: «... essere preso in carico *dall'*esercente sul registro ...».

Alla pag. 10, nelle note riportate in calce al foglio di carico dell'allegato *A*, dove è scritto: «... e con la A la birra analcolica non tassata.», leggasi: «... e con la A *per* la birra analcolica non tassata.».

Alla pag. 11, alla lettera *A)* dell'allegato *B*, dove è scritto:

«perdite non tassabili:

estrazioni in sospensione d'imposta . . . . .

leggasi:

«perdite non tassabili

estrazioni in sospensione d'imposta . . . . .

Alla pag. 14, alla lettera *B)* dell'allegato *E* dove è scritto: «b) lettura della *stazza*;», leggasi: «b) lettura della *stazza*:».

93A0330

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 8 luglio 1992 concernente: «Modificazione allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 13 agosto 1992)

All'art. 93, tabella I, del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo, dove è scritto: « *tecnologia* dell'istruzione», si legga: « *tecnologie* dell'istruzione».

93A0314

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 18 settembre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992)

All'art. 165 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 21, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco degli insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari, area *f)* Discipline tecnologiche, al punto 8), dove è scritto: «8) tecnologia dei cereali e *dei* derivati», si legga: «8) tecnologia dei cereali e derivati»; al punto 16) della medesima area *f)*, dove è scritto: «16) trattamento dei sottoprodotti degli affluenti ed approvvigionamento delle acque», si legga: «16) trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti ed approvvigionamento delle acque».

93A0315

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 19 settembre 1992 concernente: «Modificazione allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 21 ottobre 1992)

All'art. 51 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 11, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco dei corsi dell'indirizzo storico-politico, in corrispondenza del punto 20), dove è scritto: «20) diritto *politico* comparato», si legga: «20) diritto *pubblico* comparato».

93A0316

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle finanze riguardante il Bollettino ufficiale della lotteria Italia (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 41, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero di biglietto 205) dove è scritto: «205) Bigl. serie Z n. *982876*», si legga: «205) Bigl. serie Z n. *983876*».

93A0357

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 1 7 0 9 3 *

L. 1.300